(2

ANNALI
D'ITALIA
DAL 1750
COMPILATI
DA
A. COPPI.

TOMO VIII.

DAL 1815 AL 1819.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

NAPOLI
LIBRERIA ALL'INSEGNA DI TASSO
Vico Concezione a To'edo n. 3.
1834

Digitized by Google

ANNALI D'ITALIA

1815. SOMMARIO

Frimont coll'armata austriaca si avvanza sulle offese. Gioacchino si ritira sul Ronco, e sgombra la Toscana 44—Bianchi è dichiarato comandante in capo dell'armata contro Napoli, Gioacchino si ritira a Macerata 45—Muovimenti degli austriaci. Combattimento di Tolentino 46 — Battaglia. Dispersione di Macerata 47 — Gioacchino si ritira a Capua 48 — Convenzione di Casa Lanza 49 — Gioacchino passa in Francia, e la sua consorte coi figli si reca a Trieste 50—Gli austriaci occupano Capua e Napoli. Spedizione di Sicilia 51 — Resa di Ancona, di Pescara, e di Gaeta 52 — Ferdinando dispone diverse cose relativamente alla Sicilia, e poi si reca a Portici presso Napoli 53-55 — È riconosciuto dal congresso di Vienna re del regno delle due Sicilie. Sua lega coll' Austria 56 — Peso impostogli a favore del principe Eugenio 57 — Voto e ricompense 58 — Lascia con pochi modificazioni lo stabilito sistema di governo.

Rimangono a sua disposizione sedici mila austriaci 59— *Gioacchino perseguitato in Provenza, passa in Corsica* 60 — *Raguna alcuni armati, e delibera di tentare il ricuperamento del perduto regno* 61-62—*Sbarca in Calabria a Pizzo, ed è arrestato* 63 — *Il Governo di Napoli ordina che sia processato* 64 — *È condannato a morte e fucilato* 65 — *Cenni biografici* 66 — *Viaggio di Pio VII.* 67 — *Il congresso di Vienna gli restituisce le Marche, Benevento e Pontecorvo, e lo rimette in possesso delle legazioni con alcuni vincoli. Protesta del suo plenipotenziario* 68 — *Leggi emanate nelle ricuperate provincie* 69 — *Atti relativi all'appannaggio del principe Eugenio* 70 — *Cenno sugli affari ecclesiastici di Germania* 71 — *Il congresso di Vienna nulla dispone circa l'ordine gerosolimitano e le piraterie de' barbareschi, e si discioglie* 72 — *Restituzione de' monumenti di antichità, e di belle arti tolti da Francesi* 73 — *Trattato della Santa Alleanza* 74 — *Trattato di Parigi. Il re di Sardegna ricupera tutta la Savoja. Occupazione militare e contribuzioni imposte alla Francia* 75 — *Convenzioni pecuniarie colla medesima. Ristabilimento di alcune fortezze negli Stati del re di Sardegna* 76 — *L' Austria, l' Inghilterra, la Prussia e la Russia rinnovano la loro lega* 77 — *L' arciduchessa Maria Luigia rinuncia per se e suo figlio alle pretensioni sulla Francia. L' imperatore Francesco nomina questo suo nipote Duca*

di Reichstadt 78 — *Gli Stati uniti delle Isole Jonie sono posti sotto la protezione dell' Inghilterra.* 79.

44. Intanto il generale di cavalleria Frimont comandante in capo degli austriaci in Italia ragunò la sua armata sulla riva sinistra del Po tra Piadena, Casalmaggiore e Borgoforte, e ne fece passare alcuni corpi nelle teste di ponte di Borgoforte e di Occhiobello non che a San Benedetto ed a Comacchio. Alle truppe austriache destinate contro Gioacchino, ed ascendenti a cinquanta mila uomini, vi unì quelle disponibili di Modena e di Parma, ed avvanzossi per ogni parte sulle offese. Ai dieci di aprile attaccò Carpi che era difesa dal maresciallo di campo Guglielmo Pepe con due mila e cinquecento uomini della divisione di Carascosa, se ne impadronì, e minacciò le comunicazioni di quelle truppe colle altre della stessa divisione che erano a Reggio. Gioacchino però fece avvanzare Lecchi da Cento sopra Mirandola a minacciare il fianco sinistro di quella colonna, ed obbligandola in tal guisa a rallentare la sua marcia, guadagnò il tempo a Carascosa di unire la sua divisione in Modena, e ritirarsi sul Panaro. Quivi però gli austriaci gli sorpresero poco dopo un reggimento presso Spilimberto, e gli recarono grave danno. Nei giorni undici e dodici gli austriaci uscirono con molte forze della testa di ponte di Occhiobello, e ne

allontanarono i Napolitani che la osservavano. Da tutto ciò ne venne che Gioacchino vedendosi oppresso da forze tanto superiori, nel giorno tredici deliberò di ritirarsi e concentrare la sua armata. Diresse Lecchi sopra Ravenna, D' Ambrosio verso Forlì, e richiamò Carascosa dal Panaro a Bologna. Si trattenne quivi sino ai quindici, nel qual giorno resistette alla vanguardia nemica che si era avvicinata; quindi retrocedette colla stessa divisione a Cesena, lasciando Lecchi alla sinistra sul Ronco, e D' Ambrosio sulla destra a Cervia. Nel tempo stesso prescrisse alla guardia di abbandonare la Toscana, e per San Sepolcro, e per Perugia e Foligno recarsi verso Pesaro. Firenze fu sgombrata dai Napolitani (anche prima che ne ricevessero l' ordine dal loro sovrano) ai quindici di aprile, e nello stesso giorno vi entrò Nugent cogli austriaci e Toscani (1).

45. Con tali muovimenti Gioacchino abbandonò la intrapresa della riunione della Italia, e conobbe essere ormai in pericolo esso medesimo. Quindi tentò di salvarsi con negoziati. Diresse pertanto a Vienna un agente diplomatico (Questicaux) incaricato di proposizioni politiche, e nel tempo stesso dal generale Millet capo del suo stato maggiore fece proporre al comandante nemico una sospensione di armi. Ma questa gli fu negata, e l' inca-

(1) Rapporti Napolitani nel monitore delle due Sicilie num. 1317 e 1321.

Rapporti austriaci in Schoell Recueil de piècs offic. Tom. X. pag. 38, 39; 85, 86 et 92-101.

Memorie particolari.

ricato diplomatico giunto a Trieste dovette retrocedere (1). Mentre poi gli austriaci mostravano questa energia politica, spingevano rigorosamente le operazioni militari. Imperciocchè Frimont giunto a Bologna ai sedici di aprile, diresse il Feld-maresciallo-luogotenente Neipperg a perseguire Gioacchino con una parte soltanto dell' esercito, e spedì l' altra che era la principale, sotto gli ordini del Bianchi per Firenze, Perugia e Foligno, col disegno d' inquietare l' esercito nemico alle spalle, ed in caso di fortuna togliergli le comunicazioni principali colla capitale. Nel tempo stesso diresse anche Nugent con un distaccamento di austriaci e toscani per Acquapendente verso Roma, onde molestare le frontiere stesse del regno di Napoli. Esso poi fermandosi in Lombardia per la guerra contro Napoleone, rimise al Bianchi il comando dell' armata austriaca contro Napoli. Gioacchino che di una marcia (non però principale) per la Toscana appunto sospettava, decise di ritirarsi nelle marche, ma ciò lentamente per dimostrare che era padrone de' suoi muovimenti. Ai ventuno di aprile respinse la vanguardia di Neipperg che tentò di passare il Ronco, e poi retrocedette da ogni parte a Rimini dove giunse ai ventitre. Il maresciallo di campo Napolitano che con mille e seicento uomini della divisione D' Ambrosio era rimasto in osservazione a Cesenatico fu sorpreso dai nimici, e ricevette grave danno. L' ar-

(1) Schoell Recueil de piec. offic. Tom. V. pag. 94, 95. 101-108.

mata napolitana fermossi tre giorni a Rimini, altri e tanti a Pesaro, ed ai ventinove fu ad Ancona. Nelle diverse scaramuccie che accaddero nella ritirata fu notabile una che avvenne a Gabicce, dove un distaccamento di cavalleria austriaca sorprese di fianco un battaglione napolitano di retroguardia, e lo disfece. Gioacchino lasciò Carascosa sull' Esino tra Ancona e Sinicaglia per tenere a bada il corpo di Neipperg, ed esso con Lecchi e D'Ambrosio passò a Macerata, dove si riunì colla guardia venuta dalla Toscana. Carascosa nel dì trenta di aprile attaccò i posti avanzati austriaci presso Sinicaglia, e li respinse sulla sinistra del Cesano. Frattanto in Napoli il ministro della guerra aveva ragunato altra divisione forte di circa cinque mila uomini, e l'aveva spedita sotto gli ordini dei generali Pignatelli Cerchiara e Manhes verso Fondi e san Germano (1).

46. Ma intanto Nuget arrivato presso Roma spediva tre colonne sulle frontiere napolitane per le direzioni di Terracina, di Ceprano, e di Rieti, e da quest' ultima parte ai due di maggio occupò di poi Aquila. Ed il Bianchi giunto a Foligno, mentre il quartier generale dei napolitani era ancora a Pesaro, si era recato a Tolentino, ed occupate le vicine colline minacciava Macerata. Gioacchino

(1) Rapporti Austriaci in Schoell Recueil de piéc. offic. Tom. V. pag. 127-130.
Rapporti Napolitani nel Monitore del'e due Sicilie num. 1329 e 1333.
Memorie particolari.

per mancanza di esatti rapporti non sapendo ancora che questo fosse il principale corpo dell'armata austriaca, squadronò per batterlo con forze superiori, e quindi rivolgersi con parte delle stesse truppe contro Neipperg e scacciarlo dalle Marche. Prevenne per tal effetto Carascosa di tenersi pronto sull' Esino a combattere; lasciò Lecchi in Macerata, e marciò contro Bianchi colla guardia e la divisione D'Ambrosio, i quali corpi dalle perdite e dai distaccamenti erano ridotti a circa ottomila uomini presenti sotto le armi. Nel giorno due di maggio attaccò i posti che l' inimico aveva fra la potenza ed il Chienti nelle vicinanze di Monte Milone, e li respinse sin presso Tolentino. Il tenente generale D' Ambrosio in quel giorno fu ferito, ed il comando della sua divisione rimase al maresciallo di campo D'Aquino.

47. Nella mattina del dì seguente Gioacchino si accorse finalmente che aveva a fronte forze superiori alle sue. Imperciocchè vide circa sedici mila uomini (comandati alla destra da Mohr, ed alla sinistra da Eckardt) schierati in due linee con molti bersaglieri nei posti avvanzati. Questa superiorità di numero de' nemici non lo distolse punto dall' attaccarli. Schierò alla destra la divisione D' Aquino, e mise Pignatelli Strongoli e Livron colla guardia al centro ed alla sinistra. Prescrisse quindi a Lecchi di far marciare una brigata da Macerata per le colline di Petriolo, dove si mettesse poscia in linea con Livron. Lo Strongoli fu il primo ad avvanzarsi, occupò una collina che formava come un bastione fra le divisioni di destra e di sinistra, e la munì con

artiglieria. Gli austriaci tentarono di scacciarlo, egli si sostenne validamente, e respinse quattro attacchi. Dal centro la zuffa si comunicò alla sinistra de' napoletani, che fu molto maltrattata dal fuoco nemico. Intanto D'Aquino formò la sua divisione in quadrati, e poi incominciò a distaccare quattro compagnie di bersaglieri. Questi furono assaliti da un distaccamento di cavalleria nemica e fatti prigionieri prima che potessero riunirsi. Avvanzossi quindi co' suoi quadrati; ma essi nella marcia stessa incominciarono a disordinarsi. Quindi bastarono gli stessi bersaglieri austriaci a disfarne uno che a loro si era avvicinato. Gioacchino ordinò ad un altro di schierarsi in battaglia; ma i soldati nello spiegarsi si dispersero e si rifuggiarono in una prossima collina. Intanto Bianchi prolungando la sua destra verso Petriolo, e la sinistra lungo la potenza sin presso Monte Milone minacciava ambedue i fianchi dei napolitani. E da tutto ciò ne venne che Gioacchino desistette dall' attacco, ed il fuoco cessò su tutta la linea. Restarono in questa giornata circa mille e cento morti o feriti per parte; i napolitani ebbero fra i primi il colonnello duca di Caspoli (figlio del duca di Rocca Romana), e tra i secondi il maresciallo di campo Campana comandante sulla sinistra la cavalleria della guardia. Essi perdettero inoltre circa mille e duecento prigionieri. Terminato il combattimento la brigata che Lecchi aveva spedita da Macerata sotto gli ordini del maresciallo di campo Majo comparve sulle colline del Chienti. Allora Gioacchino pensò per un momento di farla

mettere in linea colle altre truppe e di accamparsi nei posti che occupava. Ma frattanto ricevette le notizie, ed anche esaggerate, della marcia di Nugent ai confini del regno, e della disposizione degli Abbruzzesi a sollevarsi in favore del re Ferdinando. Quindi ordinò la ritirata. Diresse pertanto D' Aquino al Trivio, Pignatelli Strongoli al ponte del Chienti, Livron dietro Pignatelli e d' Aquino, Majo a Petriolo, e Arcovito coll' artiglieria a Civitanova per la sinistra sponda del Chienti. Esso poi recossi col quartier generale a Macerata. La perseguizione però degli austriaci, l' avvilimento in cui caddero alcuni napolitani nel retrocedere, e la sopragiunta notte non permisero chi si eseguissero i muovimenti prescritti; alcune colonne si dispersero, e quasi tutti i generali napolitani si recarono in quella stessa notte a Macerata senza le loro truppe.

48. In tali circostanze Gioacchino, inteso il consiglio de' generali, deliberò di ritirarsi per la spiaggia dell' Adriatico al Tronto. Spedì pertanto il maresciallo di campo Carafa con una brigata della divisione di Lecchi ad occupare Monte Olmo, e diresse le altre truppe a Fermo ed a Civitanova. Ingiunse a Carascosa di abbandonare l' Esino, rafforzare il presidio di Ancona, e retrocedere anch'esso per Civitanova ai confini del regno. Ma intanto dal primo di maggio in Macerata si soffriva la fame. Nel giorno quattro poi Stahremberg assaltò questa stessa città e la prese prima che i napolitani potessero sgombrarla totalmente. Nel tempo stesso li prevenne

a Fermo. Da ciò ne seguì che diverse colonne ritirandosi per vie traverse, angustiate dalla difficoltà della marcia e dalla fame si disordinarono. Alla confusione successe la diserzione. Intanto Bianchi riunitosi con Neipperg spedì Mohr a perseguire l'inimico lungo la strada dell'Adriatico, diresse Eckardt per la via di Amatrice ad Aquila, ed esso medesimo si mosse verso questa città per Terni e Rieti. Tutti questi muovimenti di forze superiori contro un'armata scoraggiata ed ormai disordinata ebbero il dovuto risultamento. I napolitani furono costretti ad abbandonare il Tronto e la Pescara, e concentrarsi a Sulmona. Mohr passò il primo di questi fiumi agli otto di maggio, ai dodici fece circondare la fortezza di Pescara dal generale Sennizzer, e colla destra si estese sino a Popoli. Eckardt giunse ad Aquila ai nove; ai tredici vi arrivò Bianchi ed ambedue discesero a Popoli. Gioacchino abbandonata Sulmona continuò a ritirarsi. Colla divisione di Carascosa lasciata alla retroguardia e ridotta a due mila e quattrocento uomini, fece ancora qualche dimostrazione di resistenza a Roccarasa ed a Castel di Sangro; ma in fine concentrò gli avvanzi dell'armata a Capoa. Manhes che era sul Liri, ai due di maggio era entrato nello stato Pontificio aveva saccheggiato Ceprano, ed aveva spedito distaccamenti a Frosinone ed a Veroli. Ma nel giorno sei incominciò a retrocedere, ed ai nove ritornò a san Germano. Nel dì seguente la regina gli tolse il comando, e lo diede a Macdonald. Questi si mantenne a Mignano

sino ai sedici, ma nella seguente notte un distaccamento austriaco avendo attaccato i suoi posti avvanzati, questi si ritirarono precipitosamente, e colla loro fuga scomposero e trassero seco tutta la divisione, tranne un reggimento di granatieri della guardia arrivato da poco tempo da Napoli. Bianchi perseguì da ogni parte i fuggitivi, ed intanto con proclamazione in data di Sulmona manifestò i moderati principj (1), con cui il re Ferdinando sarebbe rientrato in Napoli (2).

49. Dopo gli avvenimenti di Macerata Gioacchino aveva tentato d' interessare alla sua conservazione il popolo, promulgando una costituzione. Per tale effetto aveva spedito a Napoli Colletta e Cariati coll' incarico di farne discutere le basi da una commessione particolare. Questa fu di fatti istituita e tenne varie sessioni. Ma la rapidità degli avvenimenti militari non permise che tale misura avesse alcun risultamento. Imperciocchè nel giorno diciassette di maggio l' esercito napolitano presso Capua era ridotto a sette mila ed ottocento uomini scoraggiati ed avviliti. Quindi in cose talmente disperate Gioacchino nel dì seguente ne lasciò il comando a Carascosa, ritornò in Napoli, e spedì il suo ministro degli affari esteri al comandante nemico per fare un ultimo tentativo di accomodamento. Questo fu nuovamente rigettato,

---

(1) V. §. 40.

(2) Rapporti Austriaci in Schoell Recueil de pièc. offic. tom. V. pag. 190-203 et 223 228.

Memorie particolari.

e allora lasciò che Carascosa trattasse una convenzione militare. Il tenente generale Colletta portossi per tale effetto a Casa Lanza (casa rustica presso Capua, nel punto in cui si uniscono le due strade di Terracina e di san Germano) e quivi col generale austriaco Neipperg, e coll'inviato inglese Burgheresgh nel di venti di maggio conchiuse una convenzione, nella quale in sostanza fu stabilito: « Fosse armistizio. Tutte le piazze del re-
» gno di Napoli si consegnassero all'armata
» delle potenze collegate per essere in seguito
» rimesse al re Ferdinando IV. Eccettuarsi
» soltanto Gaeta, Pescara ed Ancona, non es-
» sendo le medesime nella linea delle opera-
» zioni di Carascosa, per cui questi si dichia-
» rava senza poteri per trattare della loro sor-
» te. Gli austriaci occupassero Capoa ai ven-
» tuno, nel giorno seguente Aversa, ai ventitre
» Napoli, e quindi tutto il resto del regno.
» Le truppe napolitane si recassero a Salerno.
» Si restituissero reciprocamente i prigionieri
» di guerra. Fosse permesso ad ogni straniero o
» napolitano di uscire dal regno con passaporti
» legali tra lo spazio di un mese ». Il negoziatore napolitano aveva inoltre procurato che si convenisse la conservazione dell'ordine delle Due Sicilie, la ricognizione del debito pubblico, delle dotazioni, e delle donazioni fatte dal governo dopo il mille ottocento e cinque, e finalmente delle compre dei beni dello stato. Ma i collegati si limitarono a ripetere quanto aveva poc'anzi promesso Bianchi col manifesto di Sulmona; si aggiunse soltanto che « l'imperatore d'Austria avvalorava

» tutte queste disposizioni della sua formale » garanzia » (1). Finalmente i collegati insistettero che Gioacchino abdicasse alla corona; ma il generale Colletta dichiarò « non » aver facoltà di trattare di ciò che concer» neva il re. Proporre soltanto che gli si as» sicurasse un libero ritorno in Francia ». I Collegati si ricusarono, e da tutto ciò ne venne che di lui non si fece alcuna menzione (2).

50. Ma tutti questi negoziati risguardanti la persona di Gioacchino erano inutili. Imperciocchè nella mattina dello stesso giorno venti di maggio egli era di già partito da Napoli, e recatosi a Miniscola presso Baja, sopra picciola barca erasi diretto a Gaeta. Ma poi vedendo esservi verso la medesima alcuni bastimenti Inglesi ritornò indietro, e sbarcò ad Ischia. Nel seguente giorno ventuno fu quivi raggiunto da un piccolo bastimento sul quale erano il generale Manhes ed alcuni napolitani che per prudenza si allontanavano dalla patria, e coi medesimi veleggiò verso le coste di Francia. Aveva seco un nipote, un segretario, ed un cameriere; una valigia con poco bagaglio, circa quattrocento mila franchi in oro, ed alcune gioje. Nel dì venticinque approdò sulle coste di Provenza a Cannes (3). La sua consorte ebbe un differente destino. Imperciocchè sino dal giorno ventisei di aprile essendo comparso avan-

---

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 293-297.
(2) Memorie particolari.
(3) Notice hist. sur le Général Manhes pag. 42-51. Memorie particolari.

ti Napoli il Commodoro Campbell con una divisione inglese (di un vascello, una fregata ed una scialuppa), e minacciando un bombardamento, essa dopo varj negoziati spedì Cariati, il quale nel giorno undici di maggio conchiuse un accomodamento, col quale si convenne che « si consegnassero agl' » Inglesi due vascelli napolitani che erano » nella rada, non che gli arsenali di mari- » na. In compenso la capitale non fosse bom- » bardata e la regina reggente fosse tra- » sportata in Francia co' suoi figli che allora » erano a Gaeta ». Sopraggiunto però l'ammiraglio Exmouth comandante superiore al Campbell, dichiarò che questi aveva oltrepassato le sue attribuzioni, e si fece (ai ventitre di maggio) una nuova convenzione. Fu in questa stabilito che « la regina si sarebbe » messa coi figli sotto la protezione dell' im- » peratore d'Austria. Un vascello inglese l'a- » vrebbe perciò accompagnata unitamente ai » ministri Zurlo e Mosburg, ed ai generali » Macdonald e Livron a Trieste, dove a- » vrebbe aspettato che l'imperatore France- » sco le assegnasse il luogo della dimora, » promettendo di non ritornare in Francia, » o in Italia senza il di lui permesso » (1). Così fu eseguito, e la già regina prendendo nome privato, con anagramma di Napoli nomossi contessa di Lipano.

51. Intanto appena coi patti dell' armistizio si conobbe la caduta del governo di Gioac-

(1) Schoell Recueil de piec. offic. tom. V. pag. 228, 229 et 287, 288.

chino. Il presidio di Capoa si ammutinò, ed i soldati diretti sopra Salerno, abbandonati gli uffiziali, si sbandarono quasi tutti. Nella capitale alcuni faziosi incominciarono ad agitare il popolaccio, e la pubblica tranquillità era a stenti gravissimi conservata dalla guardia nazionale, e da un tenue distaccamento di soldati inglesi sbarcati da Campbell. Da ciò ne venne che il comandante austriaco appena occupata Capoa, sull' invito di ragguardevoli personaggi accelerò il suo ingresso in Napoli. Nella notte precedente ai ventidue di maggio vi spedì frettolosamente il generale Neipperg con tre reggimenti di cavalleria, e nel giorno stesso poi vi entrò esso con venti mila uomini. Egli era accompagnato dal principe Leopoldo delle due Sicilie, il quale da Vienna era venuto a raggiungere l'armata austriaca presso Capoa (1). Nel giorno seguente arrivarono anche in Napoli truppe da Sicilia. La spedizione che quivi, come accennai, si era preparata, consisteva in sedici mila uomini fra inglesi comandati da Mackfarlan e soldati del re Ferdinando capitanati da Bourchard. Una divisione di queste truppe era partita nella metà di maggio colla istruzione di sbarcare a Terracina, o dove fosse più opportuno. Giunta nelle acque di Ponza intese la convenzione di Casa Lanza, ed allora approdò a Napoli. Il restante della spedizione passò di poi nelle Calabrie,

---

(1) Ibid. pag. 285-289.
Memorie particolari.

provincie in cui gli austriaci non penetrarono (1).

52. All' annunzio della convenzione di Casa Lanza le fortezze di Pescara e di Ancona si arresero immediatamente agli austriaci. Non così Gaeta. Comandava in questa il maresciallo di campo Begani con truppe in parte mal fide, delle quali di fatti ai trentuno di maggio se ne ammutinò un reggimento (il decimo di linea) che dovette disarmare e lasciare uscire dalla Piazza. Non di meno alla intimazione di resa appoggiata alla caduta del governo di Gioacchino, egli rispose militarmente « essere estraneo alla politi- » ca, e l'onore imporgli il dovere di non » cedere la piazza che per un ordine di co- » lui il quale glie la aveva affidata, o pure » alla forza ». Convenne adunque adoprare le armi. Gl' inglesi la cinsero per mare e colle artiglierie la bersagliarono per molti giorni. Il generale austriaco Laver la circondò dalla parte di terra con soldati di sua nazione, toscani e napolitani; e nella notte precedente ai ventitre di giugno aprì la trincea. Ai sedici di luglio incominciò il fuoco con quattro batterie, e lo continuò sino ai diciannove. Ma vedendo che poco profittava, e d' altronde non v' era urgenza di sanguinosa e dispendiosa espugnazione, l' assedio fu convertito in blocco. Nè questo fu molto lungo. Imperciocchè molti fra gli assediati mormoravano (e talvolta

(1) Schoel Recueil de piéc. offic. tom. V. pag. 285-289.
Memorie particolari.

si ammutinarono apertamente) contro la costanza del loro comandante; e questi era nel tempo stesso privo di ogni speranza di soccorso. Quindi in cose talmente disperate nel giorno otto di agosto rese la piazza al re Ferdinando. I patti furono che « egli avesse la fa-
» coltà di fare immediatamente un viaggio fuo-
» ri del regno. Il presidio napolitano godes-
» se delle condizioni accordate nella capito-
» lazione di Casa Lanza. I sudditi dell' im-
» peratore d'Austria (eransi rifuggiati in Gae-
» ta molti profughi di diverse nazioni) e del
» re di Francia restassero a piena disposizio-
» ne dei loro sovrani. I militari romani, to-
» scani e piemontesi essere vivamente racco-
» mandati alle potenze collegate, e intanto
» fossero trasferiti a Livorno. Niun individuo
» civile o militare potesse essere molestato
» per le passate opinioni politiche » (1).

53. Intanto Ferdinando IV. allorquado si vide prossimo a ricuperare il regno di Napoli, spiegò una maggiore energia negli affari di Sicilia, e li dispose secondo le nuove circostanze. Il parlamento che colà (come accennai (2)) aveva ragunato nell'ottobre del precedente anno a fine di perfezionare la costituzione e di ordinare le finanze, molte leggi aveva di fatti proposto; ma circa i sussidj mostrossi costantemente lento. Egli non aveva mancato di sollecitarlo con replicati mes-

(1) Vinci Giornale della difesa della piazza di Gaeta nel 1815.
Memorie particolari.
(2) Anno 1813 §. 76.

saggi; ma inutilmente. In fine ai trenta di aprile si recò egli stesso a quell' adunanza e disse: « la guerra essersi riaccesa, e nel pe-
» ricolo comune non esservi interesse diviso.
» I suoi diritti sul regno di Napoli essere i
» primi fondamenti della sicurezza de' suoi fe-
» deli siciliani. Non potere perciò astenersi
» dalla più giusta delle guerre. Appartenere
» a loro il votare i convenienti sussidj. La
» dotazione dello stato non essere un regalo
» spontaneo; essere il primo dei loro doveri.
» Essi non averlo adempito per circa sette
» mesi. Gli avrebbe potuto dichiarare deca-
» duti dalle loro funzioni, ed avere dissimu-
» lato. Partecipare però che il più grande fra
» i doveri proprj non gli permettevano di dif-
» ferire la sua partenza; nè che partendo la-
» sciasse sedente il parlamento facendone es-
» so parte; nè che lasciasse indeciso l'impor-
» tantissimo punto della sussistenza dello sta-
» to. Quindi non avrebbe atteso le loro ope-
» razioni che per soli sei giorni ».

54. A tale discorso i rappresentanti dei comuni finalmente si scossero; e votarono per quell' anno la dotazione dell' erario (compresi i sussidj inglesi) in un milione novecento e quarantasei mila onze. Gli stranieri possidenti in Sicilia, che attesa la pace erano per ricuperare il godimento de' loro beni allora sequestrati, furono tassati di una fondiaria addizionale del trenta per cento sulle loro rendite. Diverse cose poi propose il parlamento per perfezionare la costituzione; e fra le altre pensò nuovamente ad una commessione per compilare un codice. Ma nel giorno quindici di

maggio entrò il principe di Campofranco in qualità di commessario regio, ed annunziò che
» il re essendo sul punto di partire dalla ca-
» pitale, non poteva più permettere che il par-
» lamento restasse aperto, e perciò lo scio-
» glieva. Partecipargli intanto che il sovrano
» aveva avuto più volte la soddisfazione di
» restare contento del maggior numero dei
» pari, e di alcuni fra i rappresentanti dei
» comuni; ma nel tempo stesso avergli ordi-
» nato di non dissimulare che avrebbe desi-
» derato più celerità ed amore di pubblico
» bene nei lavori importanti, e più riflessio-
» ne imparziale negli oggetti riguardanti le
» prerogative della corona, la sussistenza e
» la sicurezza dello stato, la buona fede, e
» l'onore della nazione. Non aver potuto ve-
» dere senza dolore che la camera de'comu-
» ni fosse stata per sette mesi insensibile al
» pericolo del fallimento dello stato ed alle
» lacrime di migliaia di famiglie reclamanti
» invano i loro diritti. Ch'essa avesse ridotto
» alle più dure prove la virtù degli uffiziali
» dell'armata e dei creditori dello stato, la-
» sciandoli lungamente privi del prezzo del
» loro servizio e dei loro capitali. In quanto
» alla domanda per la formazione de' nuovi
» codici, e per la rettifica della costituzione
» dichiarare il sovrano che vi avrebbe desti-
» nato subito una commessione di siciliani rag-
» guardevoli, ed avrebbe dato alla medesi-
» ma l'incarico di lavorarvi colla maggiore
» sollecitudine. E per provvedere pienamente
» al compimento de' voti universali esso me-
» desimo avrebbe indicato le linee necessarie

» per ottenere finalmente che la costituzione
» corrispondesse egualmente ai progressi dei
» lumi ed ai bisogni ed alla posizione politica
» della Sicilia ».

55. Per tale oggetto il re nominò di fatti (nel seguente giorno sedici di maggio) una commessione composta di diciotto membri, alla quale comunicò poi l'istruzione che « il
» regno di Sicilia continuasse ad avere la sua
» forma costituzionale, ed a conservare quel-
» la stessa rappresentanza nazionale che si
» trovava allora stabilita in due camere una
» de'pari e l'altra de'comuni. La religione do-
» vesse esser unicamente la cattolica aposto-
» lica romana. Il potere legislativo fosse eser-
» citato collettivamente dal re, dalla camera
» de' pari, e da quella de' rappresentanti dei
» comuni; ma la legge fosse proposta dal re,
» e quindi discussa e votata dalle camere, e
» poi dal sovrano stesso sanzionata. Apparte-
» nesse al re il potere esecutivo, e la su-
» persona fosse sacra ed inviolabile. I mini-
» stri ed i consiglieri di stato però fossero re-
» sponsabili. Un codice di leggi civili, cri-
» minali, di procedura, di commercio, e di
» sanità, ed un nuovo e più adattato ordina-
» mento di magistrature, dovessero assicura-
» re e rendere più ferma, più imparziale, e
» più facile l'amministrazione della giustizia.
» La libertà delle opinioni e della stampa fos-
» se mantenuta con quelle precauzioni che per
» la pubblica tranquillità nel precedente anno
» erano state adottate da Luigi XVIII. in
» Francia. Allorchè il re ritornasse in pos-
» sesso del suo regno di Napoli, continuas-
« se la sovranità di Napoli e di Sicilia, ad

» essere unita com'era stato per lo passato nel-
» la stessa persona del re e de' sovrani suoi
» successori. Verificandosi un tal caso, quan-
» te volte il re volesse risiedere in Napoli la-
» sciasse in Sicilia per suo rappresentante un
» principe della sua famiglia, o in mancanza
» di questo un ragguardevole personaggio si-
» ciliano, il quale esercitasse nel real nome
» quella porzione delle facoltà sovrane che si
» giudicassero più convenienti per la pronta
» risoluzione degli affari risguardanti il go-
» verno interno dell'isola. Lasciasse similmen-
» te nell' isola otto mila uomini di truppa re-
» golare dell' unico suo esercito, i quali fos-
» sero mantenuti dall' erario di Sicilia con
» separata assegnazione destinata per tale og-
» getto. Tutti gl' impieghi appartenenti al go-
» verno interno dell'isola dovessero essere pri-
» vatamente occupati da' siciliani ». Disposte tali cose Ferdinando partì da Palermo nello stesso giorno sedici di maggio e recossi a Messina, dove si trattenne sino al fine del mese. Intesa poi la convenzione di Casa Lanza nominò suo luogotenente in Sicilia il principe ereditario, ed imbarcatosi sopra un vascello inglese alla volta di Napoli, nel dì tre di giugno arrivò a Baja. Trattenutosi quindi alcuni giorni a Portici, nel giorno diciassette rientrò solennemente nella sua capitale (1).

56. Egli era di già in possesso del ricuperato regno allorquando il congresso di Vienna nel giorno nove di giugno sanzionò (o per dir meglio pubblicò) « ch'esso era ristabilito tan-

(1) Memorie particolari.

» to per se, quanto pei suoi eredi e successo-
» ri sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle
» potenze come re del regno delle Due Sici-
» lie » (1). Nel dì dodici poi dello stesso me-
se i plenipotenziarj napolitani ed austriaci sot-
toscrissero un trattato di alleanza per la reci-
proca difesa del regno, e degli stati imperiali
in Italia. Si convenne che « in caso di guer-
» ra il contingente del re delle due Sicilie
» fosse di venticinque mila uomini » (2). Si
dichiarò eziandio che « le obbligazioni le
» quali i due Monarchi assumevano per assi-
» curare la pace interna dell' Italia facendo
» loro un dovere di preservare i proprj stati,
» ed i loro rispettivi sudditi da nuove agita-
» zioni e dalle sciagure d' imprudenti innova-
» zioni che ne cagionerebbero il ritorno, ri-
» maneva inteso tra le parti contraenti, che
» il re delle due Sicilie ripigliando il governo
» del suo regno, non avrebbe introdotto cam-
» biamenti i quali non potessero conciliarsi sia
» colle antiche costituzioni monarchiche, sia
» coi principj adottati dall' imperatore d' Au-
» stria nel regime interno delle sue provincie
» d' Italia » (3).

---

(1) Atto finale del Congresso di Vienna art. 104.

(2) Rapporto del ministro degli affari esteri al parlamento di Napoli nel dì 4. di ottobre 1820. inserito nel giornale costituzionale delle due Sicilie del 1820. num. 80.

Archives Diplomatiques Tom. I pag. 233.

(3) Articolo inserito nella nota del ministro degli affari esteri delle due Sicilie alle corti di Europa in data del 1. ottobre 1820.

Archives Diplomatiques Tom. I. pag. 223-225.

57. Oltre questo vincolo e la perdita dei presidj di Toscana (1), fu eziandio imposto al re Ferdinando un peso non lieve. Nella convenzione degli undici di aprile del mille ottocento e quattordici le potenze collegate usarono come accennai particolari riguardi al principe Eugenio allora vicerè d' Italia perchè aveva ancora sotto i suoi ordini fortezze ed un' armata, e per tale effetto convennero di dargli uno stabilimento fuori di Francia (2). In altra convezione concertata a Vienna nel dì ventitre di aprile di quest' anno tra ministri Austriaci, Russi, Prussiani, e Bavari colla cooperazione dell' Inghilterra e relativa al re di Baviera (di cui Eugenio era genero), fra le altre cose si stabilì « essere conservati i diritti che il principe Eugenio aveva al pattuito stabilimento, e le potenze collegate obbligarsi di darglielo subito che le circostanze non si sarebbero più opposte ». Questa convenzione che doveva di poi essere inserita nell' atto finale del congresso di Vienna, veramente non fu ratificata (3), ma le potenze contraenti rimasero ferme nelle disposizioni adottate relativamente ad Eugenio. Stabilirono per tale effetto che il re del regno delle due Sicilie gli assegnasse un distretto contenente una popolazione di cinquanta mila abitanti (4). Si oppose Ferdinando IV. ad una tale determinazione, ed in fine colla media-

(1) V. §. 31.
(2) 1814. §. 19, 38 e 48.
(3) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 451-457. Schoell. Hist. abr. Tom. XI. pag. 333-339.
(4) Schoell Hist. abr. Tom. XI. pag. 389.

zione dell'Inghilterra si convenne (nel mille ottocento e diciassette) che lo stabilimento fosse compensato con una somma di danaro, che fu determinata in cinque milioni di franchi (1).

58. Il re Ferdinando aveva fatto in Sicilia solenne voto che se ricuperava il regno di Napoli avrebbe innalzato un tempio in onore di S. Francesco di Paola. E questo sacro edifizio con regia magnificenza e con disegno di Pietro Bianchi modellato sopra i più celebri monumenti romani si stà attualmente (nel mille ottocento e ventisette) costruendo in Napoli incontro al palazzo reale. Fra gli atti poi di religione il monarca non scordossi punto degli uomini che avevano specialmente contribuito a fargli ricuperare il regno. Diede al plenipotenziario francese Talleyrand il ducato di Dino con una rendita di sessanta mila franchi (2). Altra simile rendita al plenipotenziario austriaco Metternich unitamente al Ducato di Portella (3). Al cavaliere Medici annui ducati sei mila; simile rendita al suo plenipotenziario Alvaro Ruffo col titolo di prin-

(1) Rapporto del ministro degli affari esteri al parlamento di Napoli ai 4 ottobre 1820 nel giornale costituzionale delle due Sicilie 1820 num. 80.

Archives Diplomatiques Tom. I. pag. 235.

(2) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 997.

Rapporto del Ministro delle Finanze al parlamento di Napoli nel dì 9 dicembre 1820.

(3) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 1260.

Articolo officiale inserito nel giornale di Napoli ai 15. febbrajo 1816.

cipe; ed annui ducati due mila all'altro plenipotenziario Serra Capriola. Finalmente conferì al generale austriaco Bianchi il titolo di duca di Casa-Lanza con una dotazione di annui ducati nove mila. Tutti questi poi ebbero in danaro il capitale delle rendite loro assegnate, e la somma che per tal causa si pagò ascese ad un milione diecimila e settecento e ventidue ducati (1).

59. In quanto poi al governo, Ferdinando IV. emanò diverse disposizioni analoghe alle circostanze. Confermò temporalmente tutte le leggi che erano in osservanza e gl'impieghi che i sudditi occupavano nei diversi dicasteri (2). Cangiò per altro il ministero (3), e ne nominò uno in cui ebbero la principale influenza il cavaliere Luigi Medici Ministro delle finanze, ed il marchese Donato Tommasi ministro della giustizia. Abolì poi il consiglio di stato (4). Revocò le donazioni dei beni dello stato che avevano fatto Giuseppe e Gioacchino, e restituì ai napolitani emigrati in Sicilia quelli che loro erano stati confiscati ed anche venduti, dandone però ai compratori un giusto compenso (5). I-

(1) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 186, 187, 240, 527.
Rapporti del Ministro delle Finanze al parlamento di Napoli ai 5 ottobre e 9 dicembre 1820.
(2) Collezione delle leggi del regno di Napoli 1815. num. 3.
(3) Ibid. num. 6.
(4) Ibid. num. 32.
(5) Collezione delle leggi del regno di Napoli 1815. num. 65 e 499.

stituì una commessione incaricata di compilare un nuovo corpo di leggi civili, criminali, e di commercio (1); e intanto abolì la pena del marchio, che secondo il codice vigente si suoleva infligere, ai condannati per furti o falsità (2). Unì le truppe di Napoli e quelle di Sicilia in un solo esercito (3), e prescrisse che questo sul piede di pace fosse di sessanta mila uomini (4). Ne diede di poi il comando supremo al generale austriaco Nugent col titolo di capitano generale. Del resto terminata la guerra il luogotenente generale Bianchi partì, colla maggior parte delle sue forze, e recossi nella Francia meridionale, lasciando soltanto in Napoli e nelle vicinanze sedici mila uomini sotto gli ordini del generale Mohr e a disposizione del governo napolitano (5).

60. Mentre poi Ferdinando IV. si adoperava per approfittare de' buoni ordini che dai francesi erano stati introdotti nel regno, Gioacchino soffriva gravissime avversità in Francia. Appena sbarcato in Provenza scrisse subito a Napoleone per offrirgli i suoi servigi nell' armata; ma questi non se ne curò punto. Ristabiliti i Borboni si rivolse a Luigi XVIII. implorando la generosità dei vincitori; e non ebbe riscontro. Nel tempo stesso poi (era sta-

(1) Ibid. num. 48.
(2) Ibid. num. 34.
(3) Ibid. num. 12.
(4) Ibid. num. 56.
(5) De Villet Chivron relation militaire de principaux mouvemens de l' armée Austro-Sarde en 1815. pag. 102.

to raggiunto da alcuni suoi uffiziali) spedì anche un certo Maceroni (inglese originario Romano) suo antico amico ed uffiziale di ordinanza per trattare con Wellington ed avere per di lui mezzo un asilo in Inghilterra. Ma intanto fra la caduta del governo imperiale ed il ristabilimento del regio insorsero nella Francia meridionale diverse sommosse popolari (in una delle quali fu trucidato il maresciallo Brune), e allora Gioacchino come aderente a Napoleone, e creduto apportatore d'immensa quantità di danaro e di gioje, si vide in grave pericolo di essere assalito dai turbolenti. Quindi abbadonò una casa di campagna nella quale sino allora aveva dimorato presso Tolone, e divulgata la voce di essere partito per Tunisi, si nascose. Sopraggiunse però poco dopo nella Provenza il marchese De la Riviere già cospiratore contro Bonaparte primo console (1), e allora commessario regio per ristabilire la tranquillità pubblica. Ed informato o sospettando che Gioacchino non fosse ancora partito, adoperossi in ogni modo per arrestarlo. In tali angustie il profugo monarca deliberò d'imbarcarsi nella vicina spiaggia, sbarcare ad Havre de Grace, e recarsi incognito a Parigi per trattare da vicino della sua sorte cogli alleati. Procurossi pertanto un piccolo bastimento per partire nascostamente nella notte dei due di agosto. V'imbarcò di fatti Bonafoux, Rocca Romana, e Rossetti suoi ajutanti di campo colle bagaglie e due cento mila franchi. Quindi fissò un luogo separato

(1) V. Anno 1804. §. 2-4.

in cui doveva imbarcarsi esso medesimo. Ma questo appuntamento, non si sa per qual motivo, mancò, ed egli restò sulla spiaggia quasi in abbandono e in pericolo sommo di essere riconosciuto ed arrestato. Lasciò allora il tenue equipaggio ed i pochi compagni che aveva seco, ed errò per due giorni incertamente per boschi e per vigne. In fine per necessità di cibo e di riposo rifugiossi in una casa campestre, dove fu accolto ospitalmente da una cortese fantesca e da un vecchio militare. Questi lo riconobbe, ma non tralasciò di dargli asilo; lo nascose anche in un antro in una notte che recossi colà una pattuglia per arrestarlo, e lo rimise in comunicazione con alcuni altri militari dimoranti in Tolone, coll' ajuto de' quali egli deliberò di passare in Corsica. Di fatti nella notte precedente ai ventidue di agosto imbarcossi incognito sotto il nome di Capomele in un picciolo legno, attese in alto mare (non senza pericolo di essere sommerso da una sopraggiunta burrasca) una nave corriera, e con essa giunse in tre giorni a Bastia.

61. Appena sbarcato recossi immediatamente a Vescovato presso il generale Franceschetti suo antico ajutante di campo, e la fama se ne divulgò in tutta l' isola. Da ciò ne venne che molti antichi militari ritirati recaronsi subito presso di lui per ossequiarlo; ed esso vedendosi nuovamente tra gli onori sovrani concepì il disegno di tentare il ricuperamento del perduto regno. Egli calcolò « di essere amato dal popolo, ed anche più dall'armata; quindi sbarcando con una forza suf-

» ficiente a resistere ad un primo impeto, » poter trarre a se ogni cosa. In caso di av» versa fortuna non avrebbe punto deteriora» to dallo stato quasi disperato in cui era resta» to da tre mesi ». Spedì pertanto a Napoli un emissario per prevenire un generale che credeva a se divoto, e per ricuperare danari che aveva lasciato presso Falconnet banchiere: ed incominciò a prendere al suo particolare servigio alcuni de' militari che si erano recati a prestargli omaggio. Questa unione di armati divenne naturalmente sospetta al comandante francese di Corsica, quindi egli abbandonò Vescovato (ai diciassette di settembre) e passò in Ajaccio protestando che si sarebbe allontanato dall' Isola.

62. Il governo di Napoli non aveva tralasciato di fare invigilare tutti i suoi muovimenti, e supponendo realmente possibile una correria nelle sue coste, prese le precauzioni opportune. Intanto i collegati sul principio di settembre deliberando in Parigi della di lui sorte, stabilirono che « potesse avere un asi» lo in Austria, nella Boemia, o in Mora» via col patto che vivesse bensì da perso» naggio ragguardevole, ma usasse nome » privato, fosse soggetto alle leggi del pae» se, e non potesse uscire senza il permes» so dell' Imperatore ». Gli fu pertanto rimandato il suo messo Maceroni con un passaporto per l' Austria, purchè dichiarasse « di accettare le indicate condizioni ». Nel tempo stesso gl' Inglesi gli offrirono una fregata pel tragitto della Corsica a Trieste. Ma esso informato di tali cose (nel di ventotto

di settembre) sdegnò di ritornare a condizione privata. Prese il passaporto, ma non fece alcuna dichiarazione, e persistette nel concepito divisamento di ricuperare il regno. Non curossi nè anche di attendere il ritorno dell'emissario spedito a Napoli, il quale d'altronde nulla aveva potuto avere dal banchiere Falconnet e non aveva trovato alcuna disposizione favorevole nel generale con cui si era confidato. Egli aveva ragunato duecento e cinquanta uomini fra i quali il generale Franceschetti, ed un certo Natali colonnello di artiglieria, ed allora da lui promosso a maresciallo di campo. Impegnando alcune gioje per novanta mila franchi, e disponendo di altri duecento e settantadue mila con cambiali tratte sopra un banchiere di Parigi che aveva fondi suoi, supplì alle spese a tal uopo necessarie. Fece stampare proclamazioni per invitare i napolitani a ritornare a se, ed un decreto con cui prometteva a loro una costituzione. Noleggiò sei bastimenti, dei quali diede il comando ad un certo Barbara già corsaro maltese e poi capitano di fregata in Napoli, e partì nella notte precedente ai ventinove di settembre.

63. Soffrì forte burrasca sulle coste di Sardegna, ed ai sei di ottobre pervenne presso la spiaggia di Paolà nella Calabria citeriore. Un'altra tempesta disperse quivi tutto il convoglio, e nella mattina seguente egli non potè rinvenire che un solo bastimento che unì al suo, e con ambidue si accostò alla rada di san Lucido dove fermossi per attendere gli altri legni. Mandò frattanto a ter-

ra un capo di battaglione con un marinaro per avere notizie, ed ambedue furono subito arrestati. Sulla sera scuoprì un' altro de' suoi bastimenti comandato da un certo Courrand; lo chiamò a se, e coi tre legni uniti navigò per sbarcare nella seguente notte ad Amantea. Ma allorquando era sul punto di scendere a terra, il Courrand lo abbandonò e diresse la prora per ritornare in Corsica. Sconcertato da quest' atto di perfidia, tanto più che su quel bastimento vi erano cinquanta soldati sui quali molto calcolava, e d'altronde non avendo notizia degli altri tre legni, stabilì di andare a Trieste. Ma il capitano Barbara si oppose, protestando che que'piccioli bastimenti non potevano navigare nell' Adriatico in quella stagione burascosa, e d' altronde le vettovaglie non erano sufficienti ad un sì lungo viaggio. Si determinò allora di accostare a Pizzo, e che il Barbara andasse a terra per avere un bastimento più grande e gli opportuni viveri. Costui vi acconsentì, ma avrebbe voluto per appoggio e garanzia il passaporto austriaco di Gioacchino. A tale richiesta questi adirossi altamente e stabilì di sbarcare esso medesimo coi militari che erano sullo stesso legno. Di fatti sul mezzo giorno degli otto di ottobre approdò a Pizzo, e saltò in terra seguito da ventisei militari (fra il quale il Generale Franceschetti) e da tre domestici. Marciò immediatamente alla piazza, e visti quindici legionarj che facevano gli esercizj, si fece riconoscere ed ordinò a loro di seguirlo. Due soli l' ubbidirono. Procurò eziandio di chiamare a se alcuni abi-

tanti che gli si erano avvicinati; ma tosto si accorse che non era secondato dal favore popolare ed avviossi verso Monteleone, città poco distante e capo della provincia. Appena però era uscito dal paese un certo Alcalà de' principali del luogo e Trentacapilli capitano isolato di giandarmeria suscitarono frettolosamente il popolo a perseguire quel nemico del regnante sovrano; e colla loro influenza vi riuscirono. Corsero i pizzani alle armi; prevennero e circondarono il drappello che marciava per strada alpestre e tortuosa, e lo infestarono colle fucilate per ogni parte. Gioacchino proibì ai suoi di far fuoco, e tentò di trattenere gli assalitori coi gesti e colla voce; ma vedendo che non vi riusciva, lasciò un picchetto in osservazione, e con alcuni uffiziali precipitossi per una balza e si diresse alla spiaggia per imbarcarsi. Trovato un battello sul lido (il Barbara che aveva l'istruzione di trattenersi un'ora a due tiri di fucile e poi accostarsi alla vicina spiaggia di Madagra di Bivone, si era frattanto scostato innanzi al tempo prescritto), si tentò di metterlo a galla; ma sopraggiunse la turba degli assalitori; seguì una piccola zuffa; due compagni di Gioacchino caddero morti, e gli altri furono feriti e seco lui oppressi, arrestati, e fra gli scherni e gli strapazzi condotti al carcere. Il Trentacapilli fece spogliare Gioacchino, e gli trovò addosso il passaporto austriaco, qualche somma di danaro, alcuni brillanti, una polizza di credito di una rendita di sessanta mila franchi sopra un banchiere napolitano, ed una copia della pro-

clamazione e del decreto che doveva pubblicare. Il Barbara coi due bastimenti che aveva seco, ed il Courrand col suo e con un altro che aveva incontrato ritornarono in Corsica. Gli altri due furono presi dalle cannoniere napolitane nel giorno dieci di ottobre presso capo Palinuro.

64. All'avviso dell'accaduto, Nunziante maresciallo di campo comandante nella Calabria ulteriore accorse da Monteleone a Pizzo con un distaccamento di truppa di linea, e nel provvedere alla custodia dell'illustre prigione, non tralasciò di usargli tutti i riguardi dovuti alla sua passata grandezza. Frattanto Ferdinando nel giorno nove di ottobre decretò che « il generale Murat fosse giudicato da una commessione militare, e non » si accordasse al condannato che mezz'ora » di tempo per adempire ai doveri della re» ligione ». Nel tempo stesso conferì pieni ed illimitati poteri al Nunziante per provvedere agl' interessi dello stato. Questi, ricevuto tale incarico, nella notte precedente ai tredici di ottobre nominò subito una commessione militare, di cui furono membri Fasulo ajutante Generale, Scalfaro capo di legione, Natoli e Lanzetta tenenti colonnelli, Cannilli e de Vouge capitani, e Martellari luogotenente. Starace capitano fu nominato di officio difensore del reo. All'annunzio del processo Gioacchino disse immediatamente che » ciò » equivaleva ad un ordine di morte ». Turbossi alquanto; ma subito rasserenossi. Dichiarò « non esser permesso ad un re di » giudicare un altro re »: proibì al difenso-

re di parlare in favor suo, ed al relatore che si era recato nel carcere per fare i soliti interrogatorj rispose soltanto: « essere Gioacchino Napoleone re delle due Sicilie. Partisse ».

65. Intanto la commessione militare pronunziò la sua sentenza, la quale in sostanza conteneva: « il generale francese Gioacchino » Murat dopo di essere stato quattro mesi addietro obbligato per la sorte delle armi a rinunziare al possesso del regno di Napoli che » colle armi similmente aveva ottenuto, essere » per tal modo ritornato al suo stato di privato e simile ad ogni altro individuo al » cospetto della legge. Intanto dopo di essere » stato ristabilito sul trono il leggittimo sovrano essere sbarcato a Pizzo con pochi » uomini armati promulgando la rivolta. L'addotto bisogno di vettovaglie e di cambiamento di bastimento essere smentito dai fatti; cioè dalla violazione delle leggi sanitarie, e dal non essersi richiesto nè vitto nè barca. Finalmente le carte trovategli addosso, contenenti abbozzi di proclamazione e di un decreto, indicare che non » aveva rinunciato ai suoi progetti sul regno; e vedendosi privo di mezzi atti a compiere la sua intrapresa, aver voluto eccitare la guerra civile e la sedizione. Perciò » essere reo di misfatto contro la interna sicurezza, e come tale a tenore del codice penale condannato alla pena di morte con la » confisca dei beni ». Masdea canonico di Pizzo gli prestò i soccorsi della religione, e riferì di essergli riescito di ricevere la di lui

sacramentale confessione, e di più uno scritto in cui dichiarò « doversi vivere e mo- » rire da buon cristiano ». Egli conservò un coraggio militare sino agli ultimi momenti, e nella sera dello stesso giorno tredici di ottobre fu estratto dal carcere, e presso la porta del medesimo fucilato (1).

66. Era nato in Francia a Bastide presso Cahors da'genitori benestanti ai venticinque di marzo del mille settecento settantuno (alcuni scrivono essere nato nel mille settecento e sessanta sette da padre albergatore) ed aveva sortito dalla natura un'aspetto marziale unito ad eleganti forme. Avviato nella carriera ecclesiastica non si sentì chiamato, e quando era sul punto di prendere la laurea in diritto canonico nella università di Tolosa, si arruolò in un regimento di cavalleria. Divenne in breve tempo basso-uffiziale; ma sopraggiunta la rivoluzione, prese parte ad un atto di disubbidienza (cosa allora nelle truppe molto frequente), e fu congedato. Ciò non ostante nel mille settecento novantuno, sulla proposizione del suo dipartimento, fu ascritto tra le guardie costituzionali del Re, ed alla dissoluzione di questo corpo ebbe un posto di sotto-luogotenente in un regimento di cacciatori a cavallo, ed in breve tempo fu promosso a capo squadrone. Egli era col

(1) Documenti officiali pubblicati dal governo di Napoli. Schoe'l Recueil de piéc. offic. Tom. IX. pag. 462-472. Pochi fatti su Gioacchino Murat. Napoli 1820. Franceschetti Memoires sur les evenemens qui ont precedè la mort de Joachin I.
Memorie particolari.

suo regimento in Parigi, allorquando Bonaparte nel dì cinque di ottobre si servì con altre truppe anche di quel corpo per sedare la sollevazione detta delle *sezioni*. L'intrepidezza che dimostrò in tale occasione gli meritarono il grado di capo di Brigata dal direttorio, e la considerazione particolare di Bonaparte. Questi di fatti appena nominato generale in capo dell'armata d'Italia lo scelse a suo ajutante di campo, e dopo la battaglia di Milesimo ed i combattimenti di Dego e di Mondovì lo mandò a Parigi a portare al direttorio le conquistate bandiere, fece colà conoscenza (si crede alquanto intrinseca) con Giuseppina Bonaparte e ritornò in Italia col grado di generale di brigata. Poco dopo però Bonaparte lo allontanò sdegnosamente da sè perchè nell'assedio di Mantova non aveva eseguito una carica che li aveva prescritto, e non lo remise in sua grazia che dopo di averlo veduto combattere con singolare valore alla battaglia terrestre di Abukir. Lo ricondusse seco in Francia e poco dopo ai venti di gennajo del mille ottocento li diede in isposa (come accennai) la sua sorella Carolina che tre anni addietro aveva conosciuto non senza interesse in Italia. Da tale matrimonio ne derivò che sotto l'Impero francese Gioacchino fu dal cognato creato principe, grande ammiraglio, gran duca di Berg, e finalmente re di Napoli. Seguace di Napoleone pel sistema politico allora dominante ed anche per inclinazione, introdusse ne' suoi stati le leggi promulgate in Francia. Ed avendo avuti buoni ministri tanto nazionali quanto francesi,

migliorò in molte parti la pubblica amministrazione. Splendido e generoso per carattere tenne una corte sfarzosissima; ed esso poi abbigliavasi la persona, e coltivava la sua chioma in modi talmente vani che a militare ed a sovrano non convenivano. Guerriero di professione, armò nel regno quante migliaja di uomini gli fu possibile, diede loro una buona disciplina; nulla lasciò d'intatto per renderli bellicosi, e forse lusingossi di esservi totalmente riescito. Quindi fidandosi troppo nelle sue truppe, e nel tempo stesso essendo irresoluto ed incapace nella politica, non seppe essere a tempo opportuno buon nemico di Napoleone, buon amico dei collegati, e forse re della maggior parte dell'Italia. L'audacia e la presunzione gli fecero perdere in due temerarie imprese il trono e la vita. I suoi seguaci che caddero in potere de' Napolitani non furono giudicati. Essi furono condotti nell'Isola di Ventotene, e poi sul principio del seguente anno rimandati in Corsica (1).

67. Del resto l'intrapresa Italica ed i rovesci di Gioacchino ebbero molta influenza sul vicino stato pontificio. In primo luogo Pio VII, come accennai (2), all'entrare delle truppe napolitane ne' suoi dominj, temendo giustamente della invasione di Roma e della sua libertà, in quelle circostanze non dubitò di abbandonare temporalmente la propria sede e trasferirsi in luogo sicuro. Lasciata in Ro-

(1) Memorie particolari.
(2) §. 38.

ma una giunta di stato sotto la presidenza del cardinale della Somaglia, partì ai ventidue di marzo ed ai venticinque giunse a Firenze, dove fu onorevolmente ricevuto dal gran duca e si trattenne sino ai ventotto. Passato quindi nel dì seguente a Livorno vi si fermò sino ai trentuno, e poi cedendo alle istanze del marchese di S. Saturnino ministro sardo presso la Santa Sede, per la via di Sarzana recossi a Genova. Giuntovi ai tre di aprile, vi restò sino ai diciotto di maggio. Diede anche in tal tempo una scorsa a Savona per coronare colà un immagine della Madonna che è in molta venerazione presso il popolo. Il re Vittorio Emmanuele di sardegna recatosi appunto in tal epoca nel Genovesato ad ossequiare l'Illustre ospite, volle in singolar modo venerarlo prostrandoglisi pubblicamente ai piedi in Savona, acciò avesse solenni omaggi dal Sovrano territoriale in quel luogo stesso in cui poc'anzi altro sovrano lo teneva prigione. Ma questo non bastò al pio monarca di Sardegna. Fece le più premurose istanze affinchè il Pontefice desse una scorsa in Torino, e tanto insistette che Pio VII acconsentì. Egli vi giunse ai diciannove di maggio, ed ebbe tutti gli onori possibili che il monarca potesse tributargli. Partitone ai ventuno, fu ai ventitre a Parma, e nel dì seguente a Modena, dove si trattenne tre giorni, trattato similmente da quel duca con grandi onori. Ripreso il viaggio ai ventisette, pervenne nella sera a Pistoja, dove soggiornò nel dì seguente, ed ai ventinove fu a Firenze. Continuato quindi il cammino per la via

Cassia, rientrò in Roma nel dì sette di giugno (1).

68. Quanto poi era stata pericolosa a Roma l'intrapresa italica di Gioacchino, altrettanto ne fu utile la di lui caduta. Imperciochè restò allora tolto di mezzo il trattato di Napoli, con cui gli si dovevano dare quattrocento mila abitanti nella Marca (2). Rimase vana la convenzione di Troyes colla quale l'Inghilterra, l'Austria, la Prussia, e la Russia avevano concertato di compensare in Italia il re Ferdinando di Sicilia, nel caso che Napoli fosse rimasto a Gioacchino (3). Quindi non vi fu più alcun ostacolo che l'antico stato ecclesiastico fosse restituito al romano Pontefice. Di fatti le grandi potenze sul terminare del congresso di Vienna disposero: « Le Marche » con Camerino e le loro dipendenze, come » anche il ducato di Benevento ed il principa- » to di Pontecorvo, essere restituiti alla san- » ta sede. Essa rientrasse in possesso delle » legazioni di Ravenna, di Bologna, e di Fer- » rara; tolta la parte del Ferrarese esistente » sulla riva sinistra del Po. L'imperatore » d'Austria però ed i suoi successori avessero » il diritto di presidio nelle Piazze di Ferrara » e di Comacchio. Gli abitanti dei paesi, che » rientravano sotto il dominio della santa sede » in conseguenza delle disposizioni del congres- » so, godessero degli effetti (cioè dell'amni- » stia assoluta) dell'articolo decimosesto del

(1) Memorie particolari.
(2) Anno 1814 §. 26.
(3) Ibid. §. 8 e 73.

» trattato di Parigi dei trenta maggio mille
» ottocento quattordici. Tutti gli acquisti fatti
» da'particolari in virtù di un titolo riconosciu-
» to legale dalle leggi attualmente esistenti
» essere mantenuti; e le disposizioni proprie
» a guarantire il debito pubblico ed il paga-
» mento delle pensioni sarebbero determinate
» da una convenzione particolare tra la corte
» di Roma e quella di Vienna « (1). Il cardinale Consalvi plenipotenziario pontificio al congresso con nota dei quattordici di giugno, indirizzata ai ministri che avevano sottoscritto il trattato di Vienna, espresse » per queste
» disposizioni la riconoscenza del Santo padre
» agli augusti sovrani coll' appoggio de' quali
» aveva potuto rientrare in possesso delle ac-
» cennate provincie». Ma poi sopraggiunse « tro-
» varsi nulla di meno nella necessità di gua-
» rentire i diritti imprescrittibili della santa
» sede, col protestare contro la dismembrazio-
» ne dal patrimonio della medesima della pro-
» vincia di Avignone, del contado Venesino, e
» della porzione del Ferrarese esistente sulla
» riva sinistra del Po, non che contro il di-
» ritto di presidio dato all'Austria nelle for-
» tezze di Ferrara, e di Comacchio (2).

69. Del resto il santo padre rientrò nel possesso delle restituite provincie nel mese di luglio, e dispose « essere aboliti i codici civile
» e criminale coi relativi di procedura, con-

---

(1) Atto finale del Congresso di Vienna art. 103.
(2) Allocutio Pii VII. habita in Consistorio diei 4 Septembris 1815.
Schoell Congrés de Vienne Tom. V. pag. 347-356.

» servarsi soltanto in vigore quello di commer-
» cio. Richiamarsi all' osservanza le antiche
» leggi esistenti prima della invasione france-
» se. Essere però esclusa la tortura. In quan-
» to ai fedecommessi le abolizioni fatte dal-
» l' antica legislazione essere mantenute; per
» quelli però che si sarebbero voluti stabilire
» in appresso, si sarebbe col tempo provve-
» duto. Conservarsi similmente il sistema ipo-
» tecario e delle contribuzioni. Queste però
» esser diminuite di un quarto in quanto al
» registro e ai dazj di consumo, e di un quin-
» to tutte le altre. Si sarebbe poi formato un
» nuovo sistema generale di amministrazione
» diffinitiva » (1). Di fatti istituì (o per dir meglio ristabilì) poco dopo una congregazione economica composta di alcuni Cardinali e Prelati, la quale sulla proposizione del segretario di Stato desse il voto consultivo negli affari specialmente di legislazione, di amministrazione, e di finanze.

70. Oltre la perdita di alcuni distretti (e delle fortificazioni di Ancona rovinate dagli austriaci nell' abbandonarle) il Santo Padre ebbe poi un peso maggiore nella ricuperazione delle sue provincie. Imperciocchè Napoleone sin da mille ottocento dieci nell' assegnare (come narrai (2)) al principe Eugenio Vicerè d' Italia l' appannaggio di un milione di lire, lo aveva per la maggior parte formato coi beni ecclesiastici delle Marche. Nella convenzione di Vienna dei ventitre di aprile

(1) Editti del Segretario di Stato dei 5. luglio 1815.
(2) Anno 1810. §. 16.

relativa alla Baviera (che ho di sopra accennata (1)) fra le altre cose fu stabilito: « Il » Principe Eugenio ricuperasse, e conservasse » il libero ed intiero godimento delle sue do» tazioni, e de' suoi beni particolari tanto mo» bili che immobili in tutti i paesi che ave» vano fatto parte del regno d'Italia, qua» lunque fossero i Sovrani ai quali questi pae» si appartenessero, o le truppe dalle quali » fossero occupati» (2). I ministri di Austria, di Baviera, e di Russia insistettero presso la Santa Sede per la esecuzione di quest'atto (sebbene non ratificato) relativamente agl' indicati beni assegnati ad Eugenio. Il Papa, fisso nel principio dell' inalienabilità de' beni ecclesiastici, protestò che doveva opporvisi, e che se cedeva alla forza non si prestava che passivamente. Da ciò ne venne che si adottò il mezzo termine di conciliare il tutto con una enfiteusi. Con istrumento degli otto di maggio del mille ottocento e sedici Pio VII. concedette al Principe Eugenio l' investitura dei beni dell'appannaggio, col patto che pagasse un laudemio di cento e sessanta mila scudi, ed un annuo canone di scudi quattro mila. Riserbossi inoltre la facoltà di redimere nello spazio di nove anni i beni concessi, sborsando tre milioni cento e settanta mila scudi (3). La redenzione poi non fu fatta.

71. Ma più dei perduti distretti in Francia

(1) §. 57.
(2) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 451-457.
(3) Istromento fra il Tesoriere pontificio ed il Principe Eugenio rogato in Roma li 8. maggio 1816. per gli atti del Poggioli Notajo Capitolino.

e nel Ferrarese e dei beni ecclesiastici nelle Marche, deplorò il Santo Padre lo stato in cui rimasero gli affari della chiesa cattolica in Germania. Egli stesso non aveva tralasciato d'incaricare il cardinale Consalvi di chiedere al congresso di Vienna la riparazione dei danni che la medesima aveva sofferto in quella nazione; specialmente nella Dieta di Ratisbona del mille ottocento e tre (1). E questi di fatti con nota dei diciassette novembre del precedente anno espose le sue rappresentanze, manifestando i voti che tutto fosse ristabilito nell'antico stato. Non era certamente sperabile di ottenere tanto; quindi alcuni deputati de' cattolici di Germania, i quali pure ricorsero al congresso, limitarono le loro domande a chiedere un concordato uniforme, alcuni diritti riconosciuti dalla costituzione, e la restituzione de' beni non alienati. Si trattò realmente dei cattolici in diverse conferenze della commessione destinata per gli affari di Germania; ma in fine nulla fu stabilito (2). Soltanto circa la religione, nell'atto della costituzione federale (all'articolo decimosesto) fu disposto che « la differenza delle » confessioni cristiane nei paesi e territorj del- » la confederazione tedesca non ne produces- » se alcuna nei diritti civili e politici » (3).

---

(1) Anno 1803. § 4-8.

(2) Allocutio Pii VII. habita in Consistorio diei 4. Septembris 1815.

Schoell Congres di Vienne Tom. I. pag. 167. Tom. II. pag 73, 77, 79, 100 et 247, et Tom. V. pag. 144, 182, 259 et 271.

Idem. Hist. abr. Tom. XI. pag. 319 325.

(3) Martens Recueil etc. Tom XIII. pag. 377.

Da tutto ciò ne venne che il plenipotenziario pontificio, per serbare illesi i diritti della santa sede, nel dì quattordici di giugno protestò eziandio contro tutti gli atti pregiudizievoli alla chiesa di Germania (1).

72. L' ordine gerosolimitano aveva chiesto al congresso di Vienna un altro stabilimento nel mediterraneo in vece di Malta, la garanzia della sua indipendenza e della sua neutralità, la restituzione dei beni non alienati, ed il compenso per quelli che aveva lasciato in Malta, de' quali se n'era impadronita l'Inghilterra (2). Ma niuna di queste istanze fu accolta. Nulla similmente il congresso dispose sul freno che generalmente si desiderava che fosse imposto alle piraterie dei barbareschi. Non era possibile che riparasse a tutti i mali della rivoluzione e soddisfacesse a tutti i voti. Esso si disciolse nel mese di giugno.

73. Da Vienna gl' imperatori di Austria e di Russia ed il re di Prussia passarono coi loro principali ministri a Parigi, e quivi si fecero nuovi negoziati e trattati. Primieramente diverse potenze, e specialmente il papa, il gran duca di Toscana, ed il re dei paesi bassi rinnovarono le rappresentanze, invocando l' intervento de' principali collegati per la restituzione dei monumenti di antichità e di belle arti che da' francesi erano stati tolti nei loro dominj nelle guerre della rivo-

(1) Allocutio Pii VII. habita in Consistorio diei 4. Septembris 1815.

(2) Schoell Congres de Vienne Tom. VI. pag. 240-248.

luzione. Erano allora cessati i riguardi verso la Francia che nel precedente anno erano in ciò prevalsi appò de' collegati. L' Inghilterra accolse e secondò le istanze dei reclamanti. L'Austria, la Prussia, e la Russia non si opposero. La Francia non volle acconsentirvi; ma nè anche essa si oppose. D'altronde l'opposizione sarebbe stata inutile mentre i collegati presidiavano Parigi. Così ognuno si riprese ciò che gli apparteneva (1). Ciò non di meno Roma perdette non poco. In primo luogo i commessarj pontificj lasciarono in Parigi alcuni quadri e scolture, e le principali medaglie della collezione Vaticana. Nel ricuperare gli archivj pubblici, lasciarono eziandio diverse pergamene spettanti ad antichi monasteri (2). Comparvero inoltre deputati della università di Heidelberg, e chiesero la restituzione dei codici palatini che Massimiliano di Baviera nel mille seicento ventidue nell'impadronirsi di quella città aveva tolti e regalati a Gregorio XV. Il re di Prussia appoggiò la richiesta di quei deputati, e ad un Monarca così potente e tanto benemerito della lega nulla si poteva negare. Quindi trentanove di que'codici (greci o latini) esistenti a Parigi, dove erano stati trasportati nel mille settecento novantasette furono riportati ad Heildelberg; e da Roma stessa ne furono restituiti altri ottocento e quarantasette scritti in lingua tedesca (3).

---

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 633-651. Schoell Hist. abr. Tom. XI. pag. 450-454.

(2) Memorie particolari.

(3) Schoell Hist. abr. Tom. XI pag. 454, 455.

Finalmente rimase a Parigi il museo Borghesiano, il quale non fu restituito perchè acquistato per contratto di compra e vendita. Come narrai, una parte del prezzo (cioè quattro dei tredici milioni di franchi che furono l'intiero prezzo) era stata pagata con beni di Piemonte (1). Quindi il re di Sardegna chiese porzione del Museo, o pure un compenso per i fondi che erano stati per questa alienati ne' suoi dominj: ma nulla potè avere.

74. Durante il soggiorno a Parigi, i sovrani di Austria, di Prussia, e di Russia formarono un' alleanza che chiamarono santa. Essi medesimi, senza alcun ministro, nel giorno ventisei di settembre ne sottoscrissero personalmente l'atto nel quale in sostanza stabilirono: « In seguito de' grandi avvenimenti che avevano segnalato in Europa il corso degli ultimi tre anni, e particolarmente dei benefizj ch'era piaciuto alla divina provvidenza di spandere sugli Stati, i governi dei quali in essa sola avevano riposto la loro fiducia e la loro speranza, avere acquistato l'intima convinzione di essere necessario che le potenze stabilissero la base delle loro reciproche correlazioni sulle verità sublimi che insegna l'eterna religione di Dio Salvatore. Dichiarare solennemente non avere con tale atto altr'oggetto che di manifestare in faccia all' universo la loro determinazione inconcussa di non prendere per regola della loro condotta, tanto nell'amministrazione dei loro rispettivi stati quanto nalle loro correlazioni politiche

(1) Anno 1807 § 32.

» cogli altri governi, se non se i precetti di
» questa religione santa; precetti di giustizia,
» di carità e di pace, i quali lungi dall' es-
» sere soltanto applicabili alla vita privata,
» devono all'opposto influire direttamente sul-
» le risoluzioni de' principi, e guidare tutte
» le loro operazioni, qual unico mezzo di con-
» solidare le isituzioni umane e rimediare al-
» le loro imperfezioni. Convenire pertanto che
» in conformità alle parole della scrittura san-
» ta, le quali ingiungono a tutti gli uomini
» di riguardarsi come fratelli, essi sarebbero
» rimasti uniti coi vincoli di una fraternità
» vera e indissolubile; e considerandosi quai
» compatriotti, si sarebbero prestati in ogni
» occasione assistenza e soccorso. E risguardan-
» dosi verso i loro sudditi ed eserciti come pa-
» dri di famiglia, li avrebbero diretti nel me-
» desimo spirito di fraternità da cui erano ani-
» mati per proteggere la religione, la pace,
» e la giustizia. In conseguenza il solo prin-
» cipio, in vigore tanto fra i governi quanto
» fra i lori sudditi, sarebbe quello di favorir-
» si reciprocamente e di considerarsi tutti co-
» me membri di una stessa nazione cristia-
» na. I tre principi contraenti si sarebbero
» perciò considerati come delegati dalla prov-
» videnza per governare tre rami della me-
» desima famiglia. Confessare così che la na-
» zione cristiana di cui essi ed i loro popoli
» facevano parte non ha realmente altro so-
» vrano che quello a cui solo appartiene in
» proprietà la possanza, perchè in lui solo si
» trovano tutt'i tesori dell'amore, della scien-
» za, e della saviezza infinita, cioè Iddio no-

» stro divin Salvatore Gesù Cristo, il Verbo
» dell'Altissimo, la Parola della vita. Racco-
» mandare colla più tenera sollecitudine ai
» loro popoli di fortificarsi sempre più nei
» principj e nell'esercizio dei doveri che il
» Divin Salvatore ha insegnato agli uomini.
» Tutte le potenze che volessero solennemente
» riconoscere i sacri principj che avevano sug-
» gerito tale atto, sarebbero ricevute con pa-
» ri prontezza ed affetto nella convenuta santa
» alleanza». Vi accedettero poi di fatti la maggior parte delle potenze di Europa (1). Fra le grandi però se ne astenne l'Inghilterra. Il principe colà reggente dichiarò: « di aderire bensì
» ai principj promulgati dai collegati; ma che
» le forme costituzionali del suo paese non per-
» mettevano che il suo monarca, e il di lui
» rappresentante sottoscrivesse un atto qualun-
» que, senza che fosse sottoscritto da un mi-
» nistro responsabile » (2).

75. Del resto più che agli speculativi principj, i sovrani collegati attendevano ad ordinare le cose di Francia in modo che la tranquillità di Europa non potesse più essere dalla medesima così facilmente disturbata. Primieramente occupandone colle loro armate due terzi del territorio, misero il re in istato di poter disciogliere quell' esercito che col ribellarsi aveva ricondotto Napoleone sul trono. Concertarono quindi di avere una indennità per le spese ultimamente fatte, ed una garanzia per l'avvenire. Si tennero per tale effetto mol-

(1) Martens Recueil. Tom. XIII. pag. 656-659.
(2) Archives diplm. Tom. III. pag. 516.

te conferenze, e finalmente ai venti di novembre l' Austria, l' Inghilterra, la Prussia, e la Russia sottoscrissero colla Francia un trattato, in cui in sostanza fu disposto:« Le potenze collegate avere coi loro sforzi uniti, e » coi vantaggi delle loro armate preservato » la Francia e l' Europa dal rovescio da cui » erano minacciate per l' ultimo attentato di » Napoleone Bonaparte, e pel sistema rivoltoso riprodotto in Francia per far riescire quell' attentato medesimo. Dividere quindi col » re Cristianesimo il desiderio di consolidare » col mantenimento inviolabile dell' autorità » regia e col ristoramento della carta costituzionale l' ordine delle cose felicemente » rimesso in Francia; come anche di ristabilire fra la stessa nazione ed i suoi vicini quelle correlazioni di confidenza e di » benevolenza reciproca, che i funesti effetti della rivoluzione e del sistema di conquista avevano intorbidato per sì lungo » tempo. Essere poi persuase che quest'ultimo scopo non si sarebbe potuto ottenere » altrimenti che con un accomodamento il quale a loro assicurasse giuste indennità per il » passato e solide garanzie per l' avvenire. » Avere conosciuto che queste indennità non » potevano essere solamente territoriali, o » tutte pecuniare. Convenire pertanto che le » frontiere di Francia fossero determinate in » modo che la medesima cedesse verso i paesi bassi Philippeville, Marienbourg, il ducato di Bouillon, Saarlouis e Saarbruck; » e verso l' Alsazia Landau, Rheinzabern, » e Bergzabern. Dalle frontiere poi del can-

» tone di Ginevra sino al Mediterraneo la li-
» nea di confine fosse quella che nel mille
» settecento e novanta divideva la Francia
» dalla Savoia e dal contado di Nizza (cioè
» il re di Sardagna ricuperasse tutta la Sa-
» voia). Le correlazioni che il trattato di
» Parigi del mille ottocento e quattordici a-
» veva ristabilito tra la Francia ed il princi-
» pato di Monaco cessassero per sempre , ed
» invece fossero trasferite al re di Sardegna.
» Le fortificazioni di Uninga , essendo sem-
» pre state un motivo d'inquietezza per Ba-
» silea , sarebbero distrutte. La neutralità
» della Svizzera si estendesse nella Savoja al
» territorio esistente a settentrione di una
» linea che cominci da Ugine (compresa que-
» sta città), e quindi continui al mezzogior-
» no del lago di Annecci per Faverge sino a
» Lacheraine , e da questo luogo al lago di
» Bourget sino al Rodano. E ciò nello stes-
» so modo con cui era stata estesa alle pro-
» vincie del Chiablese e del Foucigny dal-
» l'articolo novantadue dell'atto finale del con-
» gresso di Vienna. La Francia pagasse al-
» le Potenze collegate una indennità di sette-
» cento milioni di franchi. Inoltre un' arma-
» ta di cento e cinquanta mila collegati (man-
» tenuta dalla Francia) occupasse nelle fron-
» tiere francesi una linea che si estendesse
» dall' Alsazia alle Fiandre , e comprendesse
» diciassette fortezze. Questa occupazione non
» oltrepassasse i cinque anni ; potesse però
» cessare dopo tre, se le circostanze dello spi-
» rito pubblico di Francia lo permettessero.
» Frattanto le fortezze da occuparsi si con-

» segnassero ai collegati fra lo spazio di dieci giorni, ed essi sgombrassero il restante del territorio francese nel termine di ventuno » (1). E così fu eseguito.

76. Con separate convenzioni fu regolata la distribuzione dei territorj che la Francia cedeva, e dei settecento milioni di franchi che doveva pagare. Fra le altre cose si stabilì che cento e trentasette milioni e mezzo fossero impiegati alla costruzione di fortezze nelle frontiere prossime alla Francia (2). Fra le potenze italiane il solo re di Sardagna ebbe un interesse diretto in questi accomodamenti; e dai quattro principali collegati fu convenuto che « nel ricuperare l'intiera Savoia cedesse al cantone di Ginevra il comune di Saiat-Julien. Sulla parte poi delle contribuzioni francesi destinate a rafforzare la linea di difesa degli stati confinanti ricevesse la somma di dieci milioni di franchi, la quale dovesse impiegarsi alla fortificazione delle sue frontiere secondo il disegno ed i regolamenti che le potenze avrebbero stabilito. (Fu quindi nella Savoja riedificata la fortezza di Exilles e ne fu costrutta un altra a Lesseslon) convenirsi similmente che in considerazione dei vantaggi che avrebbe avuto tanto per l'aumento quanto per i mezzi di difesa del suo territorio, la porzione della indennità pecuniaria

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 682-690. Schoell Hist. abr. Tom. XI. pag. 442-508.

(2) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 668-681 et 692-707.

» che avrebbe potuto pretendere (questa fu
» di sei milioni, trecento e sessantanove mi-
» la franchi) avrebbe servito a mettere a li-
» vello di una giusta proporzione le parti
» dell'Austria e della Prussia » (1). Oltre le somme in parziale compenso delle spese dell'ultima guerra, altre ne avanzavano i collegati dalla Francia per i debiti contratti verso i particolari de' paesi che aveva restituito col trattato di Parigi. In forza di questo accordo (come narrai (2)) essi dovevansi liquidare e pagare; ma ciò non si potè eseguire prima per le difficoltà che insorsero, e poi per la nuova rivoluzione sopraggiunta. Si formò pertanto tra le quattro principali potenze collegate e la Francia una nuova convenzione, in cui furono stabilite basi precise il più che fosse possibile, e si prefisse il termine di un anno ad esibire i titoli (3). Se ne produssero di fatti per la somma di un milliardo duecento e novantasei milioni di franchi, e certamente fra tanta farragine molti stravaganti. Ma anche per quelli che erano legali rimasero difficoltà grandissime a superarsi. Finalmente colla mediazione di Wellington si accomodò ogni cosa; e con altra convenzione (dei venticinque aprile mille ottocento diciotto) le medesime principali Potenze si contentarono, anche a nome delle

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 668-670 et 781.
(2) Anno 1814 §. 21.
(3) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 717 733. Schoell Hist. abr. Tom XI. pag. 317-549.

minori, che la Francia pagasse per tali titoli duecento quaranta milioni e ottocento mila franchi. Di questa somma spettarono cinque milioni allo stato pontificio, quattro e mezzo alla Toscana, uno a Parma, e venticinque al re di Sardegna (1).

77. Finalmente i quattro principali collegati credettero opportuno di rinnovare i loro particolari vincoli. Sottoscrissero pertanto un trattato, nel quale in sostanza stabilirono: » Lo scopo dell' alleanza conchiusa a Vienna » ai venticinque di marzo essersi felicemen- » te ottenuto col ristabilire in Francia un » ordine di cose che l' ultimo attentato di » Napoleone Bonaparte aveva momentanea- » mente sovvertito. Essi intanto considerare » il riposo di Europa essere essenzialmente » unito all' assicurazione di quest' ordine me- » desimo, fondato sul mantenimento dell'au- » torità regia e della carta costituzionale. » Quindi volendo impiegare tutti i loro mez- » zi affinchè la tranquillità generale, oggett- » to di tutti i loro sforzi, non fosse nuova- » mente turbata; e desiderando d' altronde » di restringere i vincoli che gli univano per » l' interesse comune de' loro paesi, aver ri- » soluto di dare ai principj consacrati dai » trattati di Chaumont del primo marzo mil- » le ottocento quattordici e di Vienna dei » venticinque marzo mille ottocento quindici » l'applicazione più analoga allo stato attua- » le degli affari, e di fissare anticipatamen-

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIV pag. 417-429. Schoell Hist. abr. Tom. XI. pag. 596-615.

» te con un trattato solenne i principj che si
» proponevano di seguire per guarentire l'Eu-
» ropa dai danni che potevano ancora minac-
» ciarla. Promettersi pertanto reciprocamente
» di tenere nella sua forza il trattato che in
» quel giorno stesso avevano conchiuso col re
» cristianissimo. Obbligarsi inoltre di mante-
» nere inviolabili gli accomodamenti stabiliti
» in Parigi nel precedente anno (tolte le mo-
» dificazioni posteriormente fatte di accordo
» col re di Francia) e particolarmente quelli
» per i quali Napoleone Bonaparte e la sua
» famiglia, in sequela del trattato degli un-
» dici aprile del mille ottocento e quattordici,
» erano stati esclusi per sempre dal potere su-
» premo in Francia. Qual esclusione le potenze
» contraenti si obbligavano di mantenere in
» pieno vigore, e s'era d'uopo, con tutte le
» loro forze. E siccome gli stessi principj ri-
» voltosi che avevano sostenuto l'ultima cri-
» minosa usurpazione potrebbero ancora sotto
» altre forme lacerare la Francia e minaccia-
» re così il riposo degli altri stati, le parti con-
» traenti riconoscere solennemente il dovere
» di raddoppiare le loro cure per vegliare in
» circostanze simili alla tranquillità ed agli
» interessi dei loro popoli. Pertanto obbli-
» garsi che nel caso in cui un avvenimen-
» to così disgraziato venisse nuovamente a
» scoppiare, avrebbero concertato fra loro
» e col re cristianissimo i mezzi che avreb-
» bero giudicato necessarj per la sicurezza
» dei loro rispettivi stati, e per la tranquillità
» generale dell'Europa. Occorrendo vi avreb-
» bero impiegate tutte le loro forze. Per fa-
» cilitare poi la esecuzione del trattato e con-

» solidare le intime correlazioni che univano
» le parti contraenti per la felicità del mon-
» do, convenire di rinnovare a determinate
» epoche (tanto sotto gli auspicj immediati
» de' Sovrani che per mezzo dei loro ministri)
» le unioni consacrate ai grandi interessi co-
» muni ed all'esame dei mezzi che in cia-
» scuna di tali epoche sarebbero giudicati le
» più salutari pel riposo e la prosperità dei
» popoli e pel mantenimento della pace in Eu-
» ropa » (1).

78. Per lo stesso scopo di consolidare sempre più la tranquillità universale l' Arciduchessa Maria Luigia già imperatrice de' Francesi rinunciò (nel giorno quattordici di settembre) per se ed il suo figlio a qualunque pretensione alla corona di Francia (2). L' imperatore Francesco però volendo provvedere di un conveniente stabilimento questo suo nipote, lo nominò poi (con patente dei ventidue luglio del mille ottocento diciotto) Duca di Reichstadt, e dispose che avesse il primo posto dopo gli Arciduchi (3).

79. Accennerò in fine che l' Austria, l' Inghilterra, la Prussia, e la Russia con una convenzione sottoscritta in Parigi ai cinque di novembre stabilirono, che « Corfù, Cefa-
» loniá, Zante, Santa Maura, Itaca, Ceri-
» go, e Paxo colle loro dipendenze, formas-
» sero un solo Stato libero e indipendente

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 734-740.
(2) Memorie particolari.
(3) Atti del Governo del regno Lombardo-Veneto 1818 num. 42.

» sotto la denominazione di stati uniti delle
» isole Jonie. Questo stato fosse collocato sot-
» to la protezione immediata ed esculsiva del
» re d'Inghilterra, il quale perciò v'invias-
» se un Lord commessario. Tutte le potenze
» che avevano sottoscritto il trattato di Pari-
» gi del mille ottocento e quattordici e l'at-
» to del congresso di Vienna, ed inoltre il
» re delle Due Sicilie e la Porta Ottomana,
» s'inviterebbero ad accedere a tale conven-
» zione » (1).

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 663-668.

1816 SOMMARIO

Convenzione tra la Sardegna e la Svizzera. Gl'inglesi sgombrano il genovesato, e gli austriaci Alessandria. Il re Vittorio Emmanuele ordina il suo esercito 1 — *L'imperatore Francesco promulga nel regno lombardo-veneto la legislazione austriaca. Fa un viaggio in questo Stato. Perde la consorte Estense, e ne prende una bavara. Morte di Melzi* 2 — *Leggi emanate nello stato pontificio* 3-5 — *Negoziati fra Roma e Napoli pel campio di Benevento e di Pontecorvo* 6 — *Questioni relativamente alla Chinea* 7-9 — *Incendio del teatro di San Carlo in Napoli. Peste in Noja* 10 — *Stabilimento del regno delle due Sicilie* 11 — *Privilegi de' siciliani* 12 — *L'Inghilterra induce i barbareschi a conchiudere trattati di*

pace coi re di Sardegna e delle due Sicilie, e col gran duca di Toscana 13-14 — *Li costrinse inoltre ad abolire la schiavitù de' cristiani, ed a liberare gli schiavi* 15-16.

1. Gli avvenimenti dell' Italia in quest' anno derivarono in gran parte dal sistema stabilito nel precedente. Di fatti il re di Sardegna sottoscrisse (in Torino ai sedici di marzo) una convenzione colla Svizzera per regolare i confini della Savoja, e tutto ciò che ai medesimi aveva correlazione a tenore degli ultimi trattati (1). Gl'inglesi nel mese di febbrajo sgombrarono il genovesato, e gli austriaci nel dì trentuno di marzo partirono da Alessandria. Vittorio Emmanuele libero in tal guisa da truppe straniere potè più comodamente attendere ad ordinare le sue. Egli si propose di avere sessanta mila uomini, i quali però in tempo di pace fosse soltanto una terza parte dell' anno sotto le armi. Per tal' effetto con editto dei sedici di febbrajo prescrisse che « per estrazione fortuita si fa-
» cesse una prima leva fra i nati del mil-
» le settecento e novantadue al mille sette-
» cento e novantotto, e quindi in ogni anno
» si proseguisse per quanto era necessario a
» compiere l'esercito. La durata del servizio
» fosse di anni otto per la cavalleria, di do-
» dici per la fanteria di linea e per l' arti-

(1) Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 214-224.

» glieria, e di sei per la fanteria leggie-
» ra » (1). Ragunando in tal modo giovani reclute, alcuni vecchi uffiziali che avevano servito prima della invasione francese o nell'isola di Sardegna, e molti militari di ogni grado che avevano combattuto sotto Napoleone, coll'opera speciale del marchese di san Marzano primo segretario di guerra, formò in poco tempo l'esercito nel numero che si era prefisso.

2. Mentre il re di Sardegna attendeva specialmente alla milizia, l'imperatore d'Austria promulgava una nuova legislazione nel regno Lombardo-veneto. Sin dall'anno precedente aveva abolito il diritto di albinaggio (2). Dispose poi che da principio di questo avesse forza di legge il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche che dal mille ottocento quattro era in vigore ne' suoi stati tedeschi (3). Fece però dichiarare che « in questo regno non avesse luogo la pena » delle percosse in varj paragrafi del codice » medesimo disposta, ma la medesima fosse » commutata coll'arresto » (4). Nel tempo stesso pubblicò anche il codice civile generale austriaco che ne' suoi stati in Germania aveva promulgato sin da mille ottocento e dodici (5). Ristabilì in tal guisa la facoltà d'i-

(1) Raccolta di Editti ec. Vol. V. pag. 92-111. Vol. VI. pag. 164-224. e Vol. XII. Supplem. pag. 262-280.

(2) Atti del Governo 1815. num. 39.

(3) Ibid. num. 42, 55 e 62.

(4) Ibid. num. 76 e 1816. num. 48.

(5) Ibid. 1815. num. 54, 58, 62 e 63.

stituire fedecommessi (1). Divise il governo generale di Milano in nove provincie (il Veneziano sin da mille ottocento tre era stato diviso in sette (2)) di cui fossero città principali Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Sondrio, Pavìa, e Lodi (3). Quindi dispose (nel mille ottocento diciotto) che la giustizia fosse amministrata in ogni distretto da un pretore, nei capiluoghi delle provincie da un pretore urbano e da un tribunale di prima istanza (4). In Milano (com'era di già in Venezia) vi fosse un tribunale di appello generale per le cause criminali (5). In Verona risiedesse un senato di supremo tribunale di giustizia per l'attivazione del sistema giudiziario e per la revisione delle cause del regno Lombardo-veneto (6). Conservò il sistema d'ipoteche stabilito dal cessato governo (7). Sul fine poi dell'anno precedente e sul principio del presente egli fece un viaggio in questo regno, e ne partì con dolore avendo dovuto lasciare in Verona l'Imperatrice Maria Luigia d'Este. Essa era inferma di etisía, e cessò di vivere ai sette di aprile. Egli ammogliossi quindi per la quarta volta sposando la principessa Carolina figlia del re di Baviera.

---

(1) Codice civile generale austriaco §. 618-646. Atti del Governo 1816. num. 41.
(2) V. anno 1803. §. 24.
(3) Atti del Governo 1816. num. 12. e 25.
(4) Ibid. 1818. num. 3.
(5) Ibid. 1815. num. 74.
(6) Ibid. 1816. num. 33.
(7) Ibid. 1815. num 36.

Terminò anche in quest'anno i suoi giorni Francesco Melzi di Eril duca di Lodi. Era nato in Milano nel mille settecento e cinquantuno da nobili genitori, e nella gioventù aveva acquistato molte cognizioni studiando con impegno e viaggiando per istruirsi. Dal mille settecento e novantasei al mille ottocento quattordici ebbe, come narrai, i più cospicui incarichi nei governi stabiliti nella sua patria, ed essendo moderato e benefico li sostenne tutti con plauso universale. Un violento attacco di podagra gli tolse la vita in Milano nel dì sedici di gennajo (1).

3. Anche nello Stato pontificio si emanarono alcune disposizioni tendenti ad ordinare il governo. I membri della congregazione Economica che sin dal precedente anno su di ciò consultavano (2), erano di diversi pareri. Imperciocchè alcuni desideravano che si addottasse per base il metodo dell' amministazione francese compiuto e regolare. Ma era forte la parte di coloro che attaccati alle antiche consuetudini nulla avrebbero voluto di quanto era stato introdotto dalla rivoluzione. Da ciò ne venne che si adottò il principio dell' unità e della uniformità dell'amministrazione, conservando per quanto fosse possibile l' antico senza escludere il nuovo. Di fatti con moto-proprio dei sei luglio Pio VII. dispose: « lo stato ecclesiastico fosse diviso » in diciannove delegazioni (cioè provincie) oltre la capitale ed i luoghi suburbani alla

(1) Memorie particolari.
(2) V. Anno 1815. num. 69.

» medesima immediatamente soggetti. Le de-
» legazioni fossero quindi suddivise in gover-
» ni, e quindi in comunità. Un prelato col
» titolo di delegato presiedesse all' ammini-
» strazione di ogni delegazione, ed avesse
» presso di se una congregazione governativa
» col voto consultivo. Destinandosi a qualche
» delegazione un cardinale, allora questa fos-
» se denominata legazione ». (quattro furo-
no di poi le legazioni, cioè Bologna, Ferra-
ra, Ravenna, e Forlì) « confermarsi l' abo-
» lizione delle giurisdizioni baronali nelle
» provincie di secondo ricuperamento. Nelle
» altre in cui erano ristabilite fosse in facol-
» tà dei baroni di rinunciarvi, conservando
» però il titolo onorifico. Quelli poi che le vo-
» lessero conservare, dovessero supplire a
» tutte le spese necessarie alla retta ammi-
» nistrazione della giustizia coll' approvazio-
» ne della segretaria di stato. Rimanesse-
» ro intanto nella loro integrità le giurisdi-
» zioni del cardinal Decano in Ostia e Vel-
» letri, e del maggiordomo in Castel Gan-
» dolfo. Per la giustizia civile vi fosse in ogni
» governo un governatore, ed in ciascun
» capoluogo della delegazione un tribunale di
» prima istanza che giudicasse collegialmente.
» Vi fossero poi quattro tribunali di appello,
» uno in Bologna, l' altro in Macerata, e due
» in Roma; cioè gli antichi della ruota, e
» dell' uditore della camera. Rimanessero fer-
» mi le giurisdizioni degli ordinarj e dei tri-
» bunali ecclesiastici. In Roma si conservasse-
» ro inoltre i tribunali del Campidoglio e del-
» la camera. Una segnatura (*cassazione*) uni-

» ca conoscesse della validità e della giustizia
» delle sentenze. I giudici fossero pagati dal
» governo. Per avere poi un sistema di uni-
» versale legislazione tre commessioni di cin-
» que individui per ciascuna compilassero i
» codici di legislazione civile, criminale e di
» commercio coi rispettivi di procedura. Frat-
» tanto fossero aboliti tutti gli statuti munici-
» pali tolta la parte concernente l'agricoltura.
4. Confermarsi l'abolizione de'fedecommessi
» nelle provincie di secondo ricuperamento.
» Nelle altre in cui era rimasta sospesa, mo-
» dificarsi in guisa che restassero sciolti i be-
» ni, i quali sotto il cessato governo erano
» stati alienati o erano passati ad altra per-
» sona per la morte del gravato. Per quelli
» beni poi che non avevano sofferta mutazio-
» ne, erano stabili ed ascendevano al valore
» di scudi quindici mila, restasse il vincolo
» sino alla quarta generazione. Potersi simil-
» mente istituire nuovi fedecommessi in beni
» stabili di un valore non minore di scudi quin-
» dici mila pubblicamente divisati e per la
» stessa durata di quattro generazioni. Le rac-
» colte di statue e di pitture potersi eziandio
» vincolare come aggiunte ai fedecommessi. Si
» compilasse un nuovo catasto regolato a mi-
» sura ed a stima con un modulo comune in
» cui si avesse riguardo alla natura, alla
» bontà, alla posizione ed ai prodotti del suolo,
» come anche alle differenti specie di coltiva-
» zione e d'infortunj, ed a tutto altro che do-
» veva aversi in considerazione, acciò il censi-
» mento fosse da per tutto corrispondente alla
» forza intrinseca ed al valore reale de'fondi.

» Si deputasse per tale effetto una congrega-
» zione particolare. Ristabilirsi il bollo ed il
» registro, e mantenersi la conservazione del-
» le ipoteche. Si liquidassero i residuali luo-
» ghi di monte (azioni di debito pubblico) alla
» ragione del quarto del loro valore origina-
» rio unitamente ai frutti a tutto il preceden-
» te anno. Si formasse quindi un registro ge-
» nerale del debito pubblico, del quale si cor-
» rispondessero i frutti al cinque per cento.
» S' istituisse poi una cassa d' ammortizzazio-
» ne. Si sarebbero aggiunte nuove provviden-
» ze per favorire le arti liberali, l' industria,
» agricoltura ed il commercio (1).

5. Le commessioni incaricate della legislazione civile e criminale compilarono di fatti i loro codici; ma di questi fu solamente pubblicato (nel mille ottocento e diciassette) quello di procedura civile. Ed anche relativamente al medesimo fu di poi dichiarato che « do-
» vesse soltanto regolare il corso dei giudizj
» nelle cause civili e profane ad eccezione di
» quelle che per ragione di materia o di per-
» sona propriamente appartenessero al foro
» ecclesiastico, sulle quali restassero ferme
» le pratiche e le forme vigenti nelle curie e
» nei tribunali ecclesiastici » (2). Si conobbe di poi coll' esperienza che questo codice era in diverse parti imperfetto, e si procurò di supplirvi con posteriori dicharazioni. In quanto al codice di commercio, nel mille ottocento

(1) Moto proprio di Pio VII. dei 5. luglio 1816.
(2) Moto-proprio sul nuovo codice di procedura civile dei 22 Novembre 1817.

e ventuno fu esteso a tutto lo Stato quello del regno Italico che si era lasciato in vigore nelle provincie di secondo ricuperamento. Vi furono bensì aggiunte alcune modificazioni, e si dichiarò che fosse soltanto un regolamento provvisorio da osservarsi sino alla pubblicazione del nuovo codice (1). S' incominciò a compilare il nuovo catasto, e l' operazione anche attualmente (nel mille ottecento e ventisette) si prosiegue. Si formò il registro del debito pubblico; ma non si stabilì (durante il ministero del cardinale Consalvi) la divisata cassa di ammortizzazione. Similmente non comparvero mai le promesse provvidenze per favorire le arti liberali, l' industria, l' agricoltura ed il commercio. In quanto alle giurisdizioni feudali il principe Colonna, non volendo assoggettarsi ai vincoli a cui erano state sottomesse, vi rinunciò immediatamente, ed al di lui esempio fu quindi seguito dalla maggior parte degli altri baroni (2).

6. Mentre poi Roma procurava di ordinare la sua amministrazione, aveva con Napoli discussioni gravissime. Secondo il principio adottato a Vienna di rettificare i confini dei rispettivi stati, si era colà intavolato un negoziato per fare un cambio di Benevento e di Pontecorvo, città pontificie rinchiuse nel territorio napolitano ed incommode ad ambedue i governi. Si era di accordo sulla utilità reciproca del cambio; ma Roma chiedeva l' equivalente in territorio, ed all' opposto Napo-

(1) Editto del segretario di stato del 1 Giugno 1821.
(2) Memorie particolari.

li l'offriva in danaro. Imperciocchè osservava che cedendo una porzione degli Abbruzzi, unico sito conveniente, si sarebbe privato di posti militari importantissimi. Ne derivò pertanto che nulla si conchiuse (1).

7. Era di fatti troppo difficile che i due governi si accordassero fra loro su quest' articolo, mentre disputavano intorno ad un altro molto più interessante. Pio VII. non era senza speranza che il re Ferdinando, a tenore di quanto aveva promesso da Palermo nel mille ottocento e sei (2), dopo il suo ritorno in Napoli avesse nuovamente prestato la chinea da tanto tempo ommessa (3). Quindi nel precedente anno nel fare la solita protesta, soggiunse « non dubitare che il re avrebbe » quanto prima adempiuto al suo dovere » (4). In quest'anno poi vedendo deluse le sue speranze, scrisse direttamente a quel Monarca, rammendando gli i giuramenti fatti di pagare un tal censo ed i sentimenti manifestati da Palermo dieci anni addietro. Finalmente soggiunse: « se la sua voce, la quale era pure » la voce del vicario, benchè immeritevole, » di Gesù Cristo, aveva la disgrazia di non » farsi per allora sentire, esso se la sarebbe » sentita risuonare un giorno al tribunale di » Dio ».

8. Ferdinando però rispose apertamente (ai

---

(1) Memorie particolari.
(2) V. anno 1806 §. 54.
(3) V. anno 1788 §. 4.
(4) Dichiarazione inserita nel Diario di Roma 1815. num. 52.

ventisei di luglio) « essere stato un tempo
» in cui tutto aveva preso in Europa la for-
» ma feudale. Questo stesso principio di feu-
» dalità aver fatto anche nascere i feudi obla-
» ti, specie di volontaria servitù, che era a
» que' tempi da sommi vantaggi largamente
» compensata. La chiesa poi, quanto invaria-
» bile ne' suoi principj di dogma, nelle cose
» temporali ai sistemi di ragion pubblica es-
» sersi sempre conformata. La feudalità esse-
» re finita in Europa. Sarebbe adunque il so-
» lo regno delle due Sicilie che rimanesse
» vassallo? che sentirebbe dopo il trattato di
» Vienna, principio e fonte di tutte le at-
» tuali possessioni, parlarglisi di censo e di
» chinea, mentre in quel trattato fra le pos-
» sessioni nelle quali la santa sede era stata
» reintegrata per le armi delle Potenze non
» leggevasi il diritto di signoria sul regno di
» Napoli? nè censo nè chinea essere diritti
» per cui poteva essere chiamato al giudizio
» di Dio. Queste pretensioni della chiesa ro-
» mana essere diritti politici che si acquista-
» no e si perdono per que' modi che i dominj
» si acquistano o si perdono, sempre sotto la
» legge del bene generale delle nazioni, de'
» cui diritti sono i sovrani a nome di Dio i
» sagrj depositarj. Sarebbe adunque sempre
» stato ubbidientissimo figlio della santa sede;
» ma in materia di temporalità avrebbe valuta-
» to i diritti del Sovrano di Roma con quei
» principj d'indipendenza che si conveniva al
» suo regno. Anzi non potere in coscienza la-
» sciar sussistere questo addentellato di censo e
» chinea ai suoi successori, germe del fune-

» sto pericolo della perdita della loro sovra-
» nità. Del resto mentre non poteva rimo-
» versi dal fermissimo proposito in cui era
» di non mai acconsentire a prestazione di
» censo e di chinea, era pronto pel bene del-
» la pace, quando questa questione si cumu-
» lasse con Benevento e Pentecorvo, a con-
» venire di un compenso pecuniario. Con que-
» ste sante e pure intenzioni essere piena-
» mente in calma, ed aver la coscienza pla-
» catissima.

9. Pio VII. replicò (ai dieci di dicembre)
« non avrebbe mai aspettato una simile ri-
» sposta. Avergli parlato il linguaggio della
» religione della confidenza e del candore a-
» postolico, e la risposta chiamarlo ad una
» discussione di diritto pubblico. Avere lun-
» gamente esitato se gli conveniva la replica.
» Essersi finalmente risoluto a farla sul ri-
» flesso che il suo silenzio potesse esser pre-
» so per un convincimento. Non potere però
» essere d'altro convinto, se non che egli pre-
» stava più fede agli altrui che ai suoi sug-
» gerimenti. Ripetere con franchezza che i
» sentimenti espressi da Napoli non erano
» conformi a quelli manifestati da Palermo,
» mentre la chinea si chiamava una preten-
» sione della chiesa romana, una materia
» meramente temporale. Si chiamerebbe a-
» dunque pretensione un diritto fondato so-
» pra i titoli più sacri di possesso? Si chia-
» merebbe temporale un obbligo religioso
» che vincolava la coscienza? Se era una ma-
» teria temporale in se stessa la chinea e il
» censo, non era una materia temporale nè la

» causa da cui deriva, nè il giuramento che
» imprimeva il carattere di una promessa fat-
» ta a Dio. Non sussistere che dall' attuale
» sistema politico dell'Europa e dai risulta-
» menti del congresso di Vienna ne sia deri-
» vata una generale abolizione della feuda-
» lità. Nè sapersi poi comprendere come al-
» la prestazione del censo e della chinea vo-
» lesse darsi il carattere delle feudalità comu-
» ni, mentre era tanto diverso nella sua natura
» e nella qualità di chi riceveva una tale pre-
» stazione. Ma qualunque fosse il carattere che
» voleva darseli, era certo che i diritti del-
» la santa sede non erano soggiaciuti a quel-
» le vicende che si erano analizzate in fatto
» di diritti temporali e feudali. Avrebbe po-
» tuto dimostrarlo anche con altri argomen-
» ti, ma crederlo poco decente alla eviden-
» za de' proprj diritti. Dispiacergli poi di sen-
» tire che fosse tranquillo nella coscienza, fon-
» dandosi nell' obbligo di mantenere la indi-
» pendenza del suo regno. Piangere su que-
» sta illusione. Imperciocchè come si poteva
» avere la coscienza tranquilla quando si
» frangevano i giuramenti fatti al cospetto di
» Dio? Nell' ascendere al trono egli aveva
» giurato di prestare il censo e la chinea; l'
» aveva prestata per lunghi anni; e non si
» era considerato al certo meno indipenden-
» te allora che attualmente. Chi adunque, col
» pretesto di conservare la indipendenza del
» regno, lo consigliava a non adempire le
» sagre obbligazioni da cui era vincolato, era
» un nemico dei di lui veri interessi, perchè
» non era un consigliarlo a conservare, ma a

» mettere in pericolo la indipendenza ed il
» regno. Nell' ascendere al Pontificato aver
» giurato di conservare i diritti ed i posses-
» si della santa sede; ed essere perciò che
» non poteva convenire nel progetto fattogli
» di un compenso pecuniario. Il censo e la
» chinea essere dovuti alla Santa Sede, ed
» essere pur troppo materia per cui sareb-
» be stato chiamato al giudizio di Dio. E
» quand' anche non fosse per incontrare al-
» cun altro motivo di rammaricarsi per aver
» trasgredito questo sagro obbligo, se ne
» rammaricherebbe sicuramente nel giorno
» in cui sarebbe comparso innanzi al giudice
» supremo di tutte le umane operazioni. Si
» rammentasse in fine che i regni della ter-
» ra passano, e quello dei cieli non finisce
» mai » (1).

10. Qualunque fosse l' intimo senso che il re Ferdinando aveva in tale questione, certamente la medesima doveva recargli grave dispiacere, mantenendolo in continuo dissapore con un sovrano confinante. Due altri forti disgusti egli poi ebbe in quest' anno. Il primo fu che nella notte precedente ai quattordici di febbrajo il teatro di san Carlo in Napoli, edifizio magnifico, fu in poche ore consunto da un casuale incendio; e dovette erogare duecento e quaranta mila ducati per farlo restaurare. L' altra disgrazia molto più grande fu che nel mese di novembre del pre-

(1) Lettera di Ferdinando IV. a Pio VII. dei 26 luglio, e risposta del Papa in data dei 10. dicembre 1816.

cedente anno, essendosi introdotto in Noja (nella provincia di Bari) alcune merci di contrabando, con esse si recò la peste, la quale infuriò specialmente sul principio di questo anno, e tolse la vita a più di settecento abitanti. Con rigorosi provvedimenti sanitarj s'impedì che il male si comunicasse ad altri paesi (1).

11. Del resto Ferdinando contento di avere ricuperato il regno di Napoli meglio ordinato di quanto lo avesse lasciato, nel tempo stesso vedeva con rincrescimento che la Sicilia con titolo di regno particolare avesse leggi diverse ed imperfette (2). Pensò adunque di unire ambedue i regni in uno solo, e quindi introdurre in Sicilia gli ordini stabiliti in Napoli. Tentò poi di eseguire questa operazione in modo che si disgustassero il meno possibile i Siciliani, i quali perdevano in tal guisa abitudini antichissime e la recente costituzione. E per dare una maggiore solennità alla cosa volle derivarne l'origine del trattato di Vienna. Pertanto con decreto del di otto di dicembre stabilì: « Il congresso di Vien-
» na nell'atto solenne a cui doveva l'Europa
» il ristabilimento della giustizia e della pace,
» confermando la legittimità dei diritti della
» sua corona, averlo riconosciuto re del re-
» gno delle due Sicilie. Ratificato un tal at-
» to da tutte le potenze, e volendo esso per
» quanto lo risguardava mandarlo pienamen-
» te ad effetto, disporre per legge fondamen-

(1) Memorie particolari.
(2) V. Anno 1815. §. 53-55.

» tale dello stato, che tutti i suoi dominj al
» di quà e al di là del Faro costituissero il
» regno delle due Sicilie. Assumere il titolo
» di Ferdinando I. La successione sarebbe
» perpetuamente regolata colla legge di Car-
» lo III. del mille settecento cinquantano-
» ve (1). Stabilire una cancelleria generale,
» la quale tenesse il registro ed il deposito
» di tutte le leggi che avrebbe emanato. In
» questa poi vi fosse un consiglio per la di-
» scussione degli affari più importanti dello
» stato prima di portarsi dai ministri alla de-
» cisione sovrana nel consiglio di stato » (2).

12. Con altro decreto poi (degli undici dello stesso mese di dicembre) stabilì « vo-
» ler confermare i privilegi conceduti ai si-
» ciliani, e combinare insieme la piena os-
» servanza dei medesimi colla unità delle i-
» stituzioni politiche che dovevano formare
» il diritto pubblico del regno delle due Si-
» cilie. Sanzionare pertanto che tutte le cari-
» che ed uffizj civili ed ecclesiastici della
» Sicilia al di là del Faro fossero conferiti
» privativamente ai siciliani. Nello stesso mo-
» do poi questi non potessero aspirare ad im-
» pieghi negli altri dominj. A tutte le gran-
» di cariche del regno i siciliani fossero am-
» messi in proporzione della popolazione del-
» l' Isola, cioè per una quarta parte. Gl' im-
» pieghi però dell' armata di terra e di ma-
» re e quelli della casa reale sarebbero con-

---

(1) V. Anno 1759. §. 2.

(2) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 565.

» feriti promiscuamente a tutti i sudditi. Il
» sovrano, risiedendo in Sicilia, avrebbe la-
» sciato ne' dominj al di quà del Faro per
» luogotenente generale un principe della sua
» famiglia, o un ragguardevole personaggio
» scelto fra sudditi, ed un simile rappresen-
» tante avrebbe lasciato in Sicilia, risiedendo
» di quà dal Faro. Le cause de' siciliani conti-
» nuerebbero ad essere giudicate in ultimo
» appello ne' tribunali di Sicilia. Perciò vi
» sarebbero due tribunali supremi di giusti-
» zia (di cassazione), uno al di quà, e l'
» altro al di là dal Faro. L' abolizione della
» feudalità in Sicilia essere confermata egual-
» mente che negli altri dominj al di quà del
» Faro. La quota della dote permanente del-
» lo stato spettante alla Sicilia sarebbe in o-
» gni anno fissata e ripartita dal Sovrano;
» ma non potrebbe eccedere un milione otto-
» cento quarantasette mila seicento e ottan-
» tasette onze, quantità stabilita per patri-
» monio attivo della Sicilia dal parlamento
» nell' anno mille ottocento e tredici (1). Qua-
» lunque quantità maggiore non potrebbe es-
» sere imposta senza il consenso del Parlamen-
» to. Su questa quota si prelevasse in ogni
» anno una somma non minore di cento e cin-
» quantamila onze per pagare ed ammortiz-
» zare il debito pubblico » (2). Molti sicilia-
ni però specialmente fra palermitani, attac-
cati esclusivamente alle loro antiche abitudi-

(1) V. Anno 1812. §. 31.
(2) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 567.

ni mormorarono altamente contro simili disposizioni, ed amaramente lagnaronsi dei ministri Medici e Tommasi che le consigliavano.

13. L'Italia tutta ebbe in quest'anno un favore dalla potenza marittima della Gran Brettagna. Molti eransi lagnati che nel congresso di Vienna non si fosse in qualche modo provveduto per frenare le piraterie dei barbareschi; e le lagnanze erano anche cresciute dopo che nell'ottobre del precedente anno una banda di tunisini, essendo sbarcata nell'Isola di sant'Antioco presso la Sardegna, aveva condotto in ischiavitù un centinajo di persone. Da tutto ciò ne venne che in fine l'Inghilterra, nella primavera di quest'anno, spedì l'ammiraglio Exmouth con una squadra nel mediterraneo per indurre que' barbari a stabilire cogli stati italiani correlazioni forzatamente pacifiche quali avevano colle grandi potenze. Di fatti questo comandante nella qualità di mediatore inglese e d'incaricato dei re delle due Sicilie e di Sardegna, conchiuse per questi due sovrani altri e tanti trattati con Algeri, Tripoli e Tunisi. Stabilì generalmente che « vi fosse libertà di » traffico commerciale sopra basi reciproche, » e i due sovrani potessero avere consoli » presso quelle Reggenze ». Pel re Ferdinando poi convenne particolarmente col Dey di Algeri che « il monarca pagasse in ogni » anno la somma di ventiquattro mila piastre » di Spagna ed un regalo consolare ogni due » anni nello stesso modo con cui era pagato » dal Portogallo. Sborsasse inoltre mille pia» stre pel riscatto di ciascun suddito che al-

» lora fosse schiavo » (1). Con Tunisi determinò « un annuo regalo consolare di cin-
» que mila piastre di Spagna, e piastre tre-
» cento per la redenzione di ogni schia-
» vo » (2). Con Tripoli stabilì che « il re pa-
» gasse cinquanta mila piastre per tutti i suoi
» sudditi schiavi, e quattro mila nella rinno-
» vazione di ogni console » (3).

14. Pel re di Sardegna Exmouth convenne particolarmente con Algeri che « si pagasse-
» ro cinquecento piastre di Spagna per la re-
» denzione di ogni suddito schiavo ». Con Tunisi stabilì che « i bastimenti sardi fosse-
» ro ammessi alla pesca del corallo lungo
» quelle coste nello stesso modo in cui lo era-
» no quelli delle altre nazioni di Europa. In
» caso che venisse ad insorgere qualche dis-
» sapore fra i due Stati, la Gran Brettagna
» sarebbe sempre stata pronta ad interporre
» i suoi buoni uffizj per un accomodamento,
» e per ottenere una giusta riparazione alla
» parte offesa; e se quella venisse rifiutata,
» ad abbandonare la parte rifiutante alle rap-
» presaglie che si sarebbe in tal modo at-
» tirate ». Con Tripoli promise che « il re
» avrebbe pagato la somma di quattro mila
» piastre di Spagna come regalo consolare al
» Dey allorchè si sarebbe stabilito il console,

---

(1) Collezione delle leggi delle due Sicilie 1816 num. 344. Martens Recueil etc. Tom. XVI. pag. 90-98.

(2) Collezione delle leggi delle due Sicilie 1816. num. 344. Martens Recueil etc. Tom. XVI. pag. 98 106.

(3) Collezione delle leggi delle due Sicilie 1816 num. 369. Martens Recueil etc. Tom. XVI. pag. 107-115.

» e la medesima somma si sarebbe pagata alla » nomina di ogni console seguente » (1). Anche la Toscana in tale occasione per mezzo di un agente particolare (Nissen) conchiuse un tratato di pace con Tunisi, convenendosi che « gli schiavi fossero reciprocamante restitui- » ti senza riscatto » (2).

15. L' Ammiraglio Inglese insistette inoltre per l'abolizione della schiavitù ; ed ottenne di fatti che i Bey di Tripoli e di Tunisi dichiarassero che « in considerazione del grande » interesse che il principe reggente dell' In- » ghilterra manifestava per metter fine alla » schiavitù de' cristiani, volendo provare il » loro sincero desiderio di mantenere le cor- » relazioni di amicizia esistenti fra loro e la » Gran Brettagna e dare segni delle loro in- » tenzioni pacifiche , come pure della loro » alta stima per le potenze europee colle qua- » li desideravano di stabilire una pace du- » revole, dichiaravano che in caso di guer- » ra i prigionieri non sarebbero ridotti in » ischiavitù , ma secondo gli usi di Europa » trattati con umanità sino al cambio ed alla » restituzione senza riscatto » (3). Frattanto Tunisi consegnò senza riscatto duecento e quarantaquattro schiavi sardi , ed ottantatre romani. Anche Tripoli consegnò nello stesso mo-

---

(1) Raccolta di Editti del re Vittorio Emmanuele. Vol. VI , pag. 244-250.

(2) Martens Recueil Tom. XIV. pag. 22 , 23.

(3) Raccolta di Editti del Re Vittorio Emmanuele. Vol. VI. Supplem. pag. 244-250.

Martens Recueil etc. Tom. XVI pag. 21.

do quelli che aveva. Algeri non volle acconsentire immediatamente alla abolizione della schiavitù, e chiese un tempo di sei mesi per interpellare la sublime Porta. Intanto collo stabilito pagamento consegnò schiavi cinquantuno che aveva di Sardegna, e trecento cinquantasette delle Due Sicilie (1).

16. Appena però la squadra inglese allontanossi da Algeri, ritornò a quel Dey la presunzione ed ai di lui sudditi l'audacia; ed in un tumulto popolare accaduto nel mese di maggio in Bona ed in Orano, circa novecento cristiani che erano colà per la pesca dei coralli furono saccheggiati, arrestati e maltrattati. Allora la Gran Brettagna credette fosse del suo decoro di esigere una particolare soddisfazione per gl' insulti fatti ad europei, pendenti i negoziati per l'abolizione della schiavitù. Quindi spedì nuovamente nel Mediterraneo Exmouth, il quale unì alla sua flotta una squadra de' paesi bassi che era in questo mare; e nel dì ventisette di agosto si presentò avanti Algeri. Chiesta soddisfazione per l' affare di Bona ricevette una risposta insultante, ed allora incominciò a bersagliare quella città colle artiglierie. Gli algerini risposero con molto vigore, ma in poche ore soffrirono danni gravissimi negli edifizi, e videro incendiati diversi loro bastimenti fra quali quattro fregate, e cinque corvette. Finalmente il Dey cedette; e nel dì seguente sottoscrisse un trattato nel quale in sostanza si convenne: « Acconsentire esso a riconoscere

(1) Memorie particolari.

» l'abolizione della schiavitù degli europei, ed
» in conseguenza a rimettere immediatamente
» in libertà tutti gli schiavi. In riparazione
» dei torti fatti a Bona e ad Orano restitui-
» rebbe il danaro che pel riscatto avevano
» pagato i napolitani ed i sardi. I regali
» consolari essere aboliti; ma i medesimi
» essendo di uso in oriente, potrebbero esse-
» re ammessi come personali, e non potreb-
» bero oltrepassare il valore di cinquecento
» lire sterline. In caso di guerra colle poten-
» ze europee i prigionieri non sarebbero ri-
» dotti in ischiavitù, ma trattati con umani-
» tà sino al loro cambio o restituzione ». Mi-
se perciò in libertà mille e cinquecento schia-
vi, fra quali settecento sette delle due Due
Sicilie, e cento e settantanove romani (1).

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIV. pag. 88 e 90. Rapporti officiali degli Ammiragli Inglese, e de' Paesi Bassi.

1817 SOMMARIO

Il re di Sardegna conchiude convenzioni con Modena e con Parma per l'abolizione dell'albinaggio, e coll'Austria per la restituzione dei disertori. Permette la istituzione de' fedecommessi 1 — *Covenzione di Parigi fra le grandi potenze relativamente al ramo Borbonico di Parma. L'infanta Maria Luigia prende possesso di Lucca* 2 — *Pio VII. conchiude un concordato colla Baviera* 3 — *Ne*

stabilisce un altro con la Francia, che poi non è eseguito. Prende un temperamento per provvedere alle diocesi vacanti 4 — *Fa una nuova circoscrizione di diocesi nel Piemonte* 5 — *Concede all'imperatore d'Austria il privilegio di nominare ai vescovati veneti e di Ragusi* 6 — *Carestia in Italia. Sollevazione carbonara tentata nelle marche* 7 — *Gli austriaci sgombrano Napoli. Ferdinando I. dà un nuovo ordinamento alle milizie provinciali* 8 — *Ordina la società reale borbonica* 9 — *Cenno sulle finanze di Sicilia* 10 — *Convenzioni di commercio tra il re del regno delle due Sicilie, l'Inghilterra, la Francia e la Spagna* 11 — *Morte di Massena* 12 — *Tifo petecchiale* 13.

---

1. Il re di Sardegna conchiuse in quest' anno convenzioni col duca di Modena e con la duchessa di Parma, colle quali fu abolito fra i loro stati il diritto di albinaggio (1). Fece eziandio altra convenzione colla corte di Vienna per l'arresto e la restituzione reciproca de' disertori (1). Finalmente ne sottoscrisse anche una col duca di Valentinois principe di Monaco per determinare le reciproche attribuzioni in questo principato. Fu stabilito che « il presidio consistesse in un mezzo battaglione di » truppe sarde, delle quali il principe ne aves-

(1) Raccolta di Editti del re Vittorio Emmanuele. Vol. VII. pag. 46 et Vol. VIII. pag. 11.

(1) Raccolta di Editti del re Vittorio Emmanuele. Vol. VII. pag. 42.

» se il comando » (1). Nello stesso anno Vittorio Emmanuele con editto dei diciotto di novembre derogò a quello dei ventinove luglio del mille settecento novantasette (2), e permise che « si potessero nuovamente istituire fe» decommessi e primogeniture ». Dichiarò peraltro che « la porzione de' beni vincolati non » potesse eccedere il terzo del patrimonio per » chi lasciava quattro figli o più, nè la metà » per chi ne lasciava meno di quattro » (3). Il papa ed il duca di Modena ai sette di giugno conchiusero una convenzione per le reciproca consegna de' delinguenti (4).

2. Finalmente in quest'anno la Spagna adattandosi alle circostanze riconobbe le disposizioni delle cinque grandi potenze relative al ramo Borbonico di Parma, e la successione del medesimo fu diffinitamente stabilita. Sottoscrisse pertanto con esse (ai dieci di giugno) una convenzione in Parigi, nella quale in sostanza fu determinato: « Essersi riconosciuto che il mo» tivo per cui la Spagna aveva differito la sua » adesione ai trattati di Vienna, e di Parigi » del mille ottocento quindici consisteva nel » desiderio di veder fissata dal consenso una» nime delle potenze interessate l'applicazio» ne dell'articolo novantanove dell'atto fina» le del congresso di Vienna (nel quale si » stabilì che Parma si possedesse dall'arcidu-

(1) Ibid. pag. 191 e 196.
(2) V. 1797 § 79.
(3) Raccolta di Editti, etc. Vol. VIII. pag. 164.
(4) Convenzione impressa in Roma nella stamperia camerale.

» chessa Maria Luigia, e poi se ne sarebbe
» determinato il regresso), e per conseguen-
» za il regresso di Parma dopo la morte del-
» l'arciduchessa Maria Luigia. Tale adesione
» poi essere necessaria per consolidare la tran-
» quillità dell'Europa. Quindi convenirsi, che
» lo stato del possesso attuale dei ducati di
» Parma, di Piacenza e di Guastella, come
» anche quello del principato di Lucca restas-
» sero secondo la determinazione del congres-
» so di Vienna. Il regresso poi di questi du-
» cati determinarsi in modo che dopo la mor-
» te dell'arciduchessa Maria Luigia passasse-
» ro in piena sovranità all'infanta di Spagna
» Maria Luigia ed all'infante Carlo Lodovico
» suo figlio e suoi discendenti maschi in linea
» diretta e mascolina. A tale epoca il regres-
» so del principato di Lucca, contemplato nel-
» l'articolo cento e due del congresso di Vien-
» na, avesse luogo a favore del gran duca di
» Toscana. Sebbene poi le frontiere degli sta-
» ti austriaci in Italia fossero determinate dal-
» la linea del Po, tuttavia convenirsi di co-
» mune accordo che la fortezza di Piacenza
» offrendo un interesse più particolare alla di-
» fesa dell'Italia; l'imperatore d'Austria avreb-
» be conservato in questa città, sino all'epoca
» del regresso dopo la estinzione del Ramo
» spagnuolo de' Borboni, il diritto di presidio
» puro e semplice. In caso di estinzione del ra-
» mo dell'infante Carlo Lodovico il regresso
» essere mantenuto nei termini del trattato di
» Acquisgrana del mille settecento e quáran-
» totto (cioè Parma sia dell'Austria, e Pia-

» cenza della Sardegna (1)), e dell'articolo » separato del trattato tra l'Austria e la Sar- » degna dei venti maggio mille ottecento e » quindici (2) ». In forza di questa convenzione nel giorno ventidue di novembre Lucca fu consegnata da un commessario austriaco ad un ministro spagnuolo incaricato della infanta Maria Luigia. E questa che sin allora aveva dimorato in Roma, nel giorno sette di dicembre entrò nel suo nuovo stato. Poco dopo (ai tredici del seguente gennajo) emanò una legge per ordinarne il governo (3).

3. Dopo lo stabilimento del nuovo sistema politico in Europa diverse potenze avevano da regolare le loro correlazioni colla santa sede, ed in quest' anno incominciarono a farsi alcuni accomodamenti. Il primo fu colla Baviera. Il cardinale Consalvi pel santo padre, ed il vescovo Haeffelin ministro bavaro in Roma, nel giorno cinque di giugno sottoscrissero un concordato, nel quale in sostanza fu stabilito: « La religione cattolica nel regno di Ba- » viera sarebbe illesa con que' diritti e prero- » gative che deve avere secondo i precetti di- » vini e le disposizioni canoniche. Vi fossero » nel regno due arcivescovati, uno in Mona- » co e l'altro in Bamberga. Il primo avesse » vescovi suffraganei in Augusta, Passavia e » Ratisbona; il secondo in Würtzburgo, Ei- » hstadt e Spira. Le rendite delle mense e

(1) Wenck Cod. Jur. Gen. Rec. Tom. II. pag. 345-353.

(2) Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 416-420.

(3) Memorie particolari.

» dei loro capitoli e seminarj sarebbero co-
» stituite in beni stabili. Si sarebbe concer-
» tato lo stabilimento e la dotazione di alcu-
» ni coventi di ordini religiosi dell' uno e
» dell' altro sesso per la educazione della
» gioventù, per ajuto degli ecclesiastici che
» hanno cura delle anime, e per assistere
» agli infermi. La chiesa avrebbe potuto ac-
» quistare beni. La nomina degli arcivescovi
» e dei vescovi spettasse al re. Il papa no-
» minasse i prepositi dei capitoli. Il re non
» avrebbe permesso che la religione fosse in
» alcun modo insultata ». Furono eziandio determinati diversi articoli di disciplina tanto relativi ai vescovi che ai capitoli ed ai seminarj (1). Insorsero di poi alcune difficoltà intorno alla esecuzione di questo concordato. Imperciocchè il re di Baviera avendo promulgato pel suo regno una costituzione, ed avendo nella medesima disposto di varie cose intorno alle correlazioni fra lo stato e la religione, sembrava avere in tal guisa offeso i principj della chiesa romana. Ma poi dichiarò che « tali disposizioni non erano relative
» ai cattolici, essendosi per questi provve-
» duto nel concordato ». E così fu tutto accomodato (2).

4. Poco dopo la conclusione del concordato colla Baviera ne fu sottoscritto un altro colla

(1) Allocutio Pii VII habita in Consistorio diei XV novembris 1817.
Martens Recueil etc. Tom XV.
(2) Allocutio Pii VII. habita in Consistorio diei 11 octobris 1818.

Francia. Conobbe il re cristianissimo che nel suo regno erano troppo vaste le diocesi, tenui le congrue del clero, e non analoghe alla disciplina della chiesa alcune disposizioni ordinate da Napoleone. Desiderando pertanto di rimediare a questi mali, divisò di aumentare di tre milioni e mezzo di franchi l' assegnamento al clero, e fare colla santa sede un nuovo concordato. Questo di fatti fu sottoscritto in Roma nel giorno undici di giugno dal segretario di stato cardinale Consalvi e dall' ambasciadore francese Blacas, ed in sostanza fu stabilito: « Il sommo pontefice ed » il re cristianissimo animati dall' ardente » desiderio di far cessare intieramente i ma- » li che da molti anni avevano afflitto la chie- » sa in Francia e di rendere alla religione » di questo regno il suo antico lustro, con- » venire, che fosse ristabilito il concordato » conchiuso tra Leone X. e Francesco I. ed » in conseguenza essere abrogato il concor- » dato dei quindici luglio mille ottocento e » uno. Essere similmente abrogati gli artico- » li organici degli otto aprile mille ottocento » e due in tutto ciò che era contrario alla » dottrina ed alle leggi della chiesa. Le cat- » tedrali soppresse colla bolla dei venticin- » que novembre del mille ottocento e uno es- » sere nuovamente erette sino al numero che » di comune accordo si sarebbe riconosciuto » più vantaggioso al bene della religione. Con- » servarsi però le diocesi esistenti. Al più » presto possibile le chiese sarebbero dotate » di beni stabili o di rendite sullo stato. Frat- » tanto i pastori delle medesime sarebbero

» provveduti di assegnamenti sufficienti a mi-
» gliorare la loro sorte. Il re cristianissimo
» volendo dare una nuova prova del suo zelo
» pel bene della religione, di concerto col
» santo padre avrebbe impiegato tutti i mez-
» zi che erano in suo potere per far cessare
» al più presto possibile i disordini e gli osta-
» coli che si opponevano al bene della reli-
» gione ed alla esecuzione delle leggi della
chiesa » (1). Il papa pubblicò quindi una
nuova circoscrizione di diocesi in Francia,
accrescendo sette metropolitane e trentacinque
vescovati (2). Ma in quell' epoca era ancora
colà fortissima la parte di coloro che erano
con entusiasmo attaccati alle cose della rivo-
luzione. Costoro incominciarono tosto a decla-
mare: « Il concordato favorire talmente il
» clero che ne rendeva l'autorità sospetta al-
» le stato. Intanto essere incoveniente di au-
» mentargli l'assegnamento, mentre la na-
» zione accresceva il debito pubblico per pa-
» gare le truppe straniere. Essere troppo con-
» trario ai principj del secolo e di buona
» amministrazione che una considerevole par-
» te di beni stabili passasse nuovamente in
» mani morte ». E da tutto ciò ne venne che
comunicato il concordato alle camere per la
ratificazione, si manifestò una ripugnanza
tale che indusse il governo ad evitarne la di-
scussione e ad intavolare nuovi negoziati col-

(1) Allocutio Pii VII habita in Consistorio diei 28. Julii MDCCCXVII.
Martens Recueil Tom. XIV. pag. 127-129.
(2) Bulla Pii VII. *Commissa Divinitus*. Sexto Kal. Augusti MDCCCXVII.

la santa sede per modificare quanto si era stabilito (1). Di fatti nel mille ottocento diciannove si prese di poi il temperamento di lasciare il concordato sospeso, e provvedere alle diocesi vacanti (2).

5. Anche al re di Sardegna non piaceva il concordato che pel Piemonte aveva fatto Napoleone nel mille ottocento e tre; e per toglierlo di mezzo concertò colla santa sede che si facesse una nuova circoscrizione di diocesi, se ne aumentassero nove, e si erigessero due nuove chiese metropolitane. Di fatti Pio VII con bolla dei quindici luglio ristabilì i Vescovati in Alba, Alessandria, Aosta, Biella, Bobbio, Fossano, Pinerolo e Susa, e ne eresse uno nuovo in Cuneo. Ristabilì eziandio le due abbadie di San Michele della Chiusa e di San Benigno di Fruttuaria. Determinò che il metropolitano di Torino avesse in suffraganei i vescovi di Acqui, Alba, Asti, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo e Susa. I vescovi di Bobbio, di Nizza, e di Tortona fossero suffraganei all'arcivescovo di Genova. Chambery e Vercelli fossero erette in metropolitane. La prima avesse in suffraganeo il vescovo di Aosta; la seconda i vescovati di Alessandria,

(1) Annuarie hist. 1818. Part. 1. Chap. I pag. 8-13. De Pradt Les quattre concordats Tom. III. Chap. XLIII.

(2) Allocutio Pii VII. habita in Consistorio diei 23 Augusti 1819.

Memoires Hist. sur les affaires Eccles. de France pendant les primieres années du dix-neuvieme siècle. Tom. III. Chap. VII. et VIII.

di Biella, di Casale, di Novara e di Vigevano (1).

6. Nelle provincie già componenti la repubblica di Venezia le cose ecclesiastiche erano rimaste sconcertate perchè Napoleone, come si narrò (2), avrebbe voluto estendere alle medesime il concordato del regno italico, e per conseguenza nominare ai vescovati, alcuni dei quali erano riserbati alla santa sede. All'opposto il Papa era fermo nel principio che la giurisdizione ecclesiastica non cangia secondo le vicende politiche. Uniti que' dominj all'Impero austriaco, si concertò la cosa che l'imperatore chiedesse il privilegio di nominare tanto ai vescovati veneti che a quello di Ragusi, ed il Papa di fatti con bolla dei trenta settembre lo concesse tanto a lui che a suoi successori cattolici. Fu bensì soggiunto che « la nomina si facesse nel tempo » stabilito dal diritto, ed i nominati per ot- » tenere la istituzione canonica dovessero a- » dempire a tutte quelle cose alle quali per » legge e consuetudine erano obbligati » (3).

7. Mentre poi il Papa attendeva a quest cose ecclesiastiche ebbe nel suo stato un piccolo disturbo dai carbonari. Questa setta era stata introdotta dai napolitani nelle Marche e nelle legazioni allorquando le avevano occupate colle loro armi; e non ostante che il Pa-

(1) Bulla Pii VII. *Beati Petri* Sext. Kal. Aug. MDCCCXVII.

(2) V. Anno 1807. §. 25-31.

(3) Bulla Pii VII. *Nihil Romani Pontifices* Prid. Kal. oct. MDCCCXVII.

pa l' avesse di poi rigorosamente proibita; i socj della medesima avevano continuato le loro unioni. Alcuni di essi per intestine discordie o per escludere membri sospetti avevano talvolta fatto diverse riforme, denominandosi Guelfi, fratelli segnaci, protettori repubblicani, Adelfi, e socj della spilla nera. Si stabilì un consiglio centrale guelfo in Bologna, ed un alta vendita carbonara in Ancona. Nel mille ottocento e sedici la setta si accrebbe moltissimo, e secondo i principj della medesima furono minacciati ed anche uccisi alcuni che se n' erano separati, o erano giudicati pericolosi nemici. Accadde intanto che nella primavera di quest' anno Pio VII soffrì qualche incommodo nella salute; ed i carbonari credendo imminente la di lui morte, deliberarono di approfittare di tale circostanza per eseguire una rivoluzione. Concertarono perciò di unirsi armati in Macerata, opprimere la forza pubblica, liberare i carcerati abili alle armi, arrestare i principali nemici, gl'impiegati e i ricchi, e se occorresse ucciderli. Sollevare per mezzo di proclamazioni il popolo col pretesto di carestia che in quest' anno lo angustiava (e fu comune e dannosissima a tutta Italia) e con segnali dilatare sollecitamente la rivoluzione sino a Bologna. Adottare poi subito un governo libero e indipendente per tutta l' Italia escluso il regno delle due Sicilie (nel quale però sembra che avessero correlazioni) e crearne console un certo conte Cesare Gallo di Osimo. Ma Pio VII. migliorò in salute, ed i disegni dei carbonari rimasero sconcertati. Nondimeno al-

cuni de' più fanatici delle Marche, istigati specialmente, come pare, da un certo Carletti già militare, vollero tentare la sorte di una rivolta; e per tale effetto sparsero proclamazioni, e concertarono di unirsi in Macerata nella notte precedente ai ventiquattro di giugno. Recaronsi di fatti colà alcuni, ma in numero molto minore di quello che i capi avevano calcolato, essendo stati la maggior parte spaventati dal pericolo dell' intrapresa. Accadde intanto che mentre si attendevano altri socj, taluni essendosi accostati ad una sentinella che era presso le mura, al grido militare della medesima corrisposero con due colpi di fucile: al rumore accorsero i carabinieri pontificj, ed i carbonari armati si dispersero. Ne furono quindi arrestati diversi, e con tre sentenze proferite nel mille ottocento diciotto ne furono condannati tredici a morte, e ventidue alla galera per diverso tempo. Furono tra i primi un certo Papis romano negoziante in Ancona, Gallo e Carletti di sopra nominati. Pio VII. però commutò a tutti la pena di morte in una relegazione perpetua in fortezza, e diminuì eziandio il tempo a quelli ch'erano stati condannati ai ferri. (1) Del resto questa trama fu generalmente creduta più folle che temeraria, e pochissimo si calcolarono gl' indizj che la medesima aveva somministrato relativamente all' estensione della setta de' carbonari.

8. Di fatti le truppe austriache, le quali sino allora avevano continuato a presidiare

(1) Estratto dal processo.

Napoli ed alcuni luoghi circonvicini, furono giudicate superflue, e nel mese di luglio e di agosto ritornarono nelle loro regioni. In tale circostanza il re Ferdinando diede un nuovo ordinamento alle sue truppe provinciali, disponendo (con decreto dei venticinque di luglio) « convenire di mantenere una » forza sedentaria destinata al buon ordine » ed alla tranquillità interna in tutte le oc- » correnze. Intanto prendendo in considera- » zione i buoni servigj prestati dalle legioni » provinciali, decretare che nelle provincie » di quà dal Faro le medesime fossero de- » nominate reggimenti di milizie provinciali. » Questi avessero il titolo delle provincie alle » quali appartenevano, e fossero comandati dai » primi e più ragguardevoli possidenti. Ogni » distretto avesse un battaglione, e ciascun » circondario una compagnia. Così il totale » fosse di cinquantadue battaglioni, divisi in » quattrocento e novantasei compagnie » (1).

9. Volle anche il re Ferdinando dare un nuovo ordinamento agli incoraggiamenti per i letterati ed artisti. Carlo III. aveva fondato un' accademia ercolanese che si occupasse specialmente delle cose concernenti le città sepolte dal Vesuvio. Esso nel mille settecento settantotto aveva istituita un' accademia di scienze e belle lettere. Giuseppe nel mille ottocento e otto diede a questo consesso nuove leggi, e denominollo società reale (2). In

(1) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 800 e 1151.

(2) Bollettino delle leggi del regno di Napoli 1808. num. 135. e 412.

quest' anno il re innovò tutte le precedenti disposizioni, e con decreto del dì otto aprile istituì una società reale borbonica. Egli ordinò che questa « fosse divisa in tre accademie. Una denominata ercolanese di archeologia avesse venti membri: un' altra per le scienze ne avesse trenta, e la terza per le belle arti fosse composta di dieci. Ognuna delle medesime avesse quindi socj onorarj tanto nazionali che stranieri. La società avesse un presidente, un segretario ed un bibliotecario che fossero perpetui. Ogni accademia poi avesse un presidente annuale ed un segretario perpetuo. Il presidente della società ed i segretarj avessero competenti onorarj (da quattrocento ottanta a novecento ducati). I socj godessero gratificazioni a proporzione dei loro lavori. La società poi dasse in ogni anno il premio di una medaglia d'oro del valore di seicento ducati all'autore nazionale o straniero, il quale avrebbe dato la migliore soluzione ad un quesito archeologico o scientifico, o pure avesse meglio eseguito un quadro, una scoltura in marmo, un progetto di architettura, o la musica di un dramma » (1). Dispose poi anche che « le accademie in ciascun mese trasmettessero al ministro degli affari interni la copia degli atti delle loro tornate » (2).

10. In quanto alla Sicilia, esaminato lo

(1) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 677.

(2) Ibid. num. 798.

stato delle finanze, risultò che fra pagamenti non fatti, ed introiti ed esiti male calcolati, il debito pubblico corrente ascendeva sino ad agosto del mille ottocento e sedici ad un milione ottocento e quaranta mila onze. Si conobbe essere necessaria l'annua spesa di un milione cinquecento quarantaquattro mila cento e trenta onze. L'annua rendita era stata calcolata in un milione quattrocento e sette mila ottocento e ottentasei; ma di fatti non si era percepito che un milione ottantadue mila settecento e due. Quindi un'annua mancanza di quattrocento e sessantun mila quattrocento e ventotto onze. Per rimediare a questo sconcerto Ferdinando con decreto dei ventuno di gennajo aggiunse o aumentò alcune imposizioni (1). Con altro decreto poi (dei due di marzo mille ottocento diciotto) dispose che il debito restante fosse pagato in nove anni colle annue onze cento e cinquanta mila destinate alla estinzione del debito pubblico di Sicilia (2).

In forza di antichi trattati e concessioni i bastimenti inglesi, francesi e spagnuoli godevano nei porti delle due Sicilie privilegj ed esenzioni particolari dannose tanto al commercio nazionale che alla riscossione dei dazj. Ferdinando procurò di toglierli di mezzo, e vi riescì con tre convenzioni sottoscritte colle rispettive potenze interessate. Cioè coll'In-

(1) Decreto di Ferdinando I. dei 21 Gennajo 1817.
(2) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie num. 1150.

ghilterra in Londra ai ventisei di settembre dell'anno precedente; colla Francia in Parigi ai ventotto di febbrajo, e colla Spagna in Madrid ai quindici di agosto di quest' anno. Fu stabilito nelle medesime che « i sudditi » delle indicate potenze fossero trattati come » quelli delle nazioni più favorite, e nella im- » portazione de' prodotti nazionali godessero » una diminuzione di un dieci per cento sul- » le imposizioni pagabili secondo la tariffa » vigente al primo di gennajo mille ottocen- » to e sedici » (1).

12. Cessò in quest' anno di vivere il maresciallo Andrea Massena. Egli era nato in Levenzo presso Nizza agli otto di maggio del mille settecento e cinquant' otto da genitori che coltivavano colle proprie mani i pochi terreni che possedevano. Passato nella prima gioventù in Francia, entrò da semplice soldato nel reggimento reale italiano nel quale aveva uno zio che era quartier mastro, e pervenne prima della rivoluzione al grado di sargente. Lasciato quindi il servizio si stabilì in Antibo dove si ammogliò, e nella formazione della guardia nazionale fu fatto capitano. Marciato in tal qualità all' armata delle Alpi incominciò a segnalarsi, pervenne con rapidità al grado di generale di divisione, e poi fu creato Maresciallo, duca di Rivoli, e principe di Esling. La fama che lasciò sarebbe molto più gloriosa se nelle militari imprese fosse stato esente dalla cupidità delle ricchezze,

(1) Collezione delle leggi del regno delle due Sicilie 1818 num. 1159 e 1160.

e talvolta da modi ingiusti nell' acquistarle. Una ptisia catarrale gli tolse la vita in Parigi ai quattro di aprile (1).

13. In quest' anno imperversò in Italia il tifo petecchiale, che si era sviluppato nell'anno precedente e proseguì poscia nel seguente. Cagionò una mortalità, che fu calcolata per lo meno al cinque per cento. (2).

(1) Memorie particolari.
(2) Memorie particolari.

1818 *SOMMARIO*

Conferenze di Acquisgrana. I collegati sgombrano la Francia. Dichiarazioni in tale occasione emanate 1-2 — *Disposizioni relative ai Barbareschi* 3 — *Il re di Sardegna conchiude convenzioni colla Toscana, con Massa e Carrara, e col papa per l' abolizione dell' albinaggio. Compensa gli* Emigrati *Nizzardi. Popolazione e divisione territoriale de' suoi stati di terra-ferma* 4 — *L' imperatore Francesco nomina l' arciduca Ranieri a vicerè del regno Lombardo veneto. Prescrive un sistema uniforme di fondiaria. Ingiunge ai possessori di bene feudali di prendere l' investitura. Conchiude convenzioni con Parma per l' abolizione dell' albinaggio, e la restituzione dei disertori e dei malviventi. Altra convenzione stabilisce similmente con Modena per la consegna dei disertori* 5 — *Concordato fra la santa sede ed il regno delle due Si-*

cilie 6-8 — Cenno della monarchia siciliana 9 — Nuova circoscrizione di diocesi nel regno delle due Sicilie 10 — Abolizione dell'albinaggio fra il medesimo regno e diverse potenze 11 — Ferdinando pubblica una legge per ordinare gli archivj, e per la compilazione di una storia patria 12 — Altra relativa al reclutamento 13 — Abolisce in Sicilia i fedecommessi ed i maggioraschi, e prescrive nuovi regolamenti per la fondazione ai maggioraschi nuovi. Vi stabilisce un nuovo sistema di amministrazione civile 14.

1. Lo spirito pubblico di Francia dal terminare del mille ottocento e quindici essendosi generalmente mostrato favorevole ai Borboni, le quattro grandi potenze collegate dal mese di aprile del precedente anno avevano di già incominciato a diminuire di un quinto, cioè di trenta mila uomini, l'esercito di occupazione che avevano lasciato sul territorio francese (1). In quest' anno poi ragunatisi in Acquisgrana i sovrani di Austria, di Prussia e di Russia coi loro principali ministri, e con Plenipotenziarj inglesi e francesi, fu riconosciuto che si poteva con sicurezza ritirare quell'esercito intiero; e di fatti con una convenzione sottoscritta ai nove di ottobre fu stabilito che « l'occupazione militare cessasse ai » trenta di novembre (2) » e così fu eseguì-

(1) Martens Recueil etc. Tom. XIII. pag. 93-96.
(2) Ibid. Tom. XV. pag. 549-553.

to (1). In tale occasione le quattro grandi potenze collegate invitarono la Francia ad aderire ai principj conservativi che avevano adottato, ed essa non mancò di corrispondervi (2). Quindi i plenipotenziarj di tutte queste cinque potenze nel giorno quindici di novembre sottoscrissero un protocollo, nel quale stabilirono « essere fermamente decise di » non scostarsi nelle loro correlazioni reci» proche, nè in quelle cogli altri stati dal » principio della unione intima, che aveva » sino allora preseduto ai loro interessi co» muni; unione divenuta più forte ed in» dissolubile per i vincoli di fraternità cri» stiana che i sovrani avevano formato tra » loro. Questa unione poi tanto più reale e » durevole, poichè non aveva correlazione ad » alcun interesse particolare o ad alcuna com» binazione momentanea, non poteva avere altro » scopo che il mantenimento della pace gene» rale, fondata sopra un religioso rispetto per » le obbligazioni contenute nei trattati per » la totalità dei diritti che ne derivavano. E » la Francia unita alle altre potenze dopo il » ristabilimento del potere monarchico, le» gittimo e costituzionale obbligansi di con» correre al mantenimento ed alla conferma » di un sistema che aveva dato la pace al» l'Europa e che solo poteva conservarla (3) ».

2. Gli stessi plenipotenziarj poi emanarono anche una dichiarazione, con cui pubblica-

(1) Annuaire hist. 1818 Part. II. Chap. IX.
(2) Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 556-560.
(3) Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 554-555.

» rono: « nell'epoca in cui il pacificamento
» dell'Erropa era terminato colla risoluzione
» di ritirare le truppe straniere dal territo-
» rio francese, ed in cui cessavono i modi
» di precauzione che avvenimenti deplorabili
» avevano resi necessarj, i ministri delle cin-
» que potenze ragunati in Acquisgrana far co-
» noscere il risultamento della loro adunanza.
» Manifestare adunque che consideravano la
» convenzione del dì nove di ottobre come il
» perfezionamento dell'opera della pace ed il
» compimento del sistema politico destinato
» ad assicurarne la solidità. L'unione intima
» tra i monarchi aggregati a questo sistema
» non meno pei loro principj che per l'inte-
» resse dei loro popoli, offrire all'Europa il
» pegno più sacro della sua tranquillità futura.
» Lo scopo di questa unione essere di man-
» tenere la pace e la garanzia delle transa-
» zioni che l'avevano fondata e consolidata.
» Riconoscere solennemente che i proprj do-
» veri verso Dio ed i popoli prescrivevano a
» loro di dare al mondo, per quanto ad es-
» si apparteneva, l'esempio della giustizia,
» della concordia e della moderazione. Esse-
» re finalmente felici di potere ormai conse-
» crare i loro sforzi a proteggere le arti del-
» la pace, ad accrescere la prosperità inter-
» na dei loro stati, ed a risvegliare quei
» sentimenti di religione e di morale, de'qua-
» li la disgrazia de' tempi ne aveva moltissi-
» mo diminuito la forza. Se poi per ottenere più
» facilmente lo scopo sopraindicato le potenze
» che avevano concorso a quell'atto avessero
» giudicato opportuno di stabilire unioni parti-

» colari tra sovrani, o tra ministri, per trat-
» tare dei loro propri interessi relativi all'og-
» getto delle loro attuali deliberazioni, l'epo-
» ca ed il luogo di queste unioni sarebbero
» preventivamente stabiliti per mezzo di co-
» municazioni diplomatiche. Nel caso poi che
» queste unioni avessero per oggetto affari spe-
» cialmente legati agl'interessi di altri stati di
» Europa, esse non avrebbero avuto luogo che
» dopo un invito formale dalla parte di quelli
» di tali stati ai quali tali affari riguardassero,
» e sotto l'espressa riserba del loro diritto di
» parteciparvi direttamente (1).

3. Queste potenze vollero anche prendere in Acquisgrana qualche provvedimento per ovviare sempre più ai ladronecci dei barbareschi già frenati dalle spedizioni inglesi nel mille ottocento e sedici (2). Deliberarono pertanto « di spedire una squadra sulle coste
» dell' Affrica ad intimare a quelle reggenze
» di astenersi dalle prede contro i sudditi di
» qualunque potenza cristiana, e di mante-
» nere con tutte le nazioni di Europa quelle
» correlazioni che si usano tra popoli incivi-
» liti ». Questa spedizione fu eseguita con una squadra inglese e francese nel seguente anno, e s'indussero le reggenze di Tripoli e di Tunisi a promettere con due trattati quanto loro era stato intimato (3). Il Dey di Algeri però rispose « volersi riserbare il di-

(1) Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 560 et 561.
(2) V. anno 1816 §. 13-16.
(3) Annuarie hist. 1819 pag. 438.
Articolo officiale inserito nel diario di Roma del 1826 num 32.

» ritto di porre in ischiavitù i sudditi di » tutte le potenze che non avessero trattati » con lui, e che non mantenessero ne' suoi » stati consoli, col mezzo de' quali gli fosse» ro pagati tributi e contribuzioni (1).

4. Venendo ora alle cose particolari d'Italia, incomincierò dal narrare che il re di Sardegna continuando ad adoprarsi per togliere di mezzo l'albinaggio conchiuse in quest' anno convenzioni col gran duca di Toscana (2), colla Duchessa di Massa e di Carrara (3), e col papa, colle quali fu abolito tra rispettivi sudditi (4). I suoi stati poi incominciando ad acquistare una soddisfacente floridezza, credette di emanare un atto se non di stretta giustizia almeno di conveniente decoro. Imperciocchè nell'epoca della invasione francese diversi Nizzardi, specialmente della classe di nobili, essendo costantemente rimasti presso il loro antico Sovrano o essendovisi in tale occasione recati, il nuovo governo gli aveva perciò dichiarati *emigrati*, e come tali aveva loro confiscati e venduti i beni. Vittorio Emmanuele volendo compensare la fedeltà e riparare ai danni che avevano sofferto, assegnò ad essi (con decreto dei ventidue di settembre) una rendita perpetua di quattrocento mila lire da dividersi in proporzione delle per-

(1) Moniteur 20. Avr. 1830.
(2) Ibid. pag. 25.
(3) Raccolta di editti etc. del re Vittorio Emmanuele Vol. IX. pag. 17.
(4) Ibid. Vol. X. pag. 251.

dite (1). I suoi stati di terra-ferma avevano in quest' epoca una popolazione di tre milioni quattrocento e trentanove mila settecento e ottantacinque abitanti. Egli li spartì in sette divisioni, delle quali fossero città principali Chamberì, Torino, Alessandria, Novara, Aosta, Nizza, e Genova. Ogni divisione fu quindi suddivisa in provincie, e queste in mandamenti composti di diverse comunità (2).

5. L' Imperatore d'Austria pubblicò in quest' anno diverse patenti nel regno Lombardo-Veneto. Vi nominò a vicerè l' arciduca Ranieri (3). Ordinò un sistema uniforme di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane (4). Dispose che i possessori di beni feudali esibissero i loro titoli, prestassero il dovuto omaggio, e pagassero le tasse ed i diritti d' investitura (5). Pubblicò eziandio due convenzioni che nell' anno precedente aveva conchiuso colla duchessa di Parma e colle quali si era stabilita la reciproca abolizione di albinaggio e restituzione (per lo spazio di dieci anni) dei disertori (6). Con altra convenzione sottoscritta in quest' anno si aggiunse di poi la reciproca restituzione di tutti i delinquenti (7). Conchiuse eziandio due convenzioni col duca di

(1) Raccolta di editti del re Vittorio Emmanuele Vol. V. pag. 191.
(2) Ibid. pag. 309-549.
(3) Raccolta degli atti del governo 1818, num. 1.
(4) Ibid. num. 7.
(5) Ibid. num. 35.
(6) Raccolta degli atti del governo 1818 num. 21-29.
(7) Ibid. num. 65.

Modena; una ai ventidue di ottobre sul reciproco godimento delle pensioni dei rispettivi sudditi; (1) e l'altra per la reciproca consegna dei disertori (2).

6. Fin dal mille ottocento e quindici si era incominciato a trattare in Napoli un concordato colla Santa Sede. Finalmente il cardinale Consalvi ed il ministro Medici si recarono in quest' anno a Terracina, e lo ultimarono. Lo sottoscrissero ai sedici di febbrajo, ed in sostanza convennero: « La religione cattolica apostolica romana essere » la sola del regno delle due Sicilie; e vi » sarebbe sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono secondo il comando di Dio e le sanzioni canoniche. Quindi l'insegnamento nelle scuole » fosse in tutto conforme alla dottrina della » medesima. Nei dominj al di quà del Faro » si sarebbe fatta una nuova circoscrizione » di diocesi, sopprimendosi alcuni piccioli » vescovati. All' opposto in Sicilia se ne sarebbe aumentato il numero. Le abbadie » picciole sarebbero unite ai vescovati, e si » conservassero soltanto le concistoriali che » avevano un' annua rendita al di sopra di » cinquecento ducati. Ciascuna mensa vescovile non avesse una rendita minore di ducati tre mila in beni stabili libera da pubblici pesi. Le parrocchie più piccole non avessero meno di ducati cento annui. La collazione delle abbadie concistoriali che non

(1) Ibid. 1819 num. 26.
(2) Ibid. num. 32.

» fossero di regio padronato spettasse al som-
» mo Pontefice, il quale le conferirebbe a
» sudditi del re. I benefizj semplici di libe-
» ra collazione con fondazione ed erezione
» in titolo ecclesiastico sarebbero conferiti dal-
» la santa sede e dai vescovi secondo la distin-
» zione dei mesi nei quali la vacazione sareb-
» be seguita. Cioè dal gennajo a giugno dalla
» Santa Sede, e da luglio a dicembre dai
» vescovi. La provvista sarebbe sempre in
» persone suddite del re. Lo stesso si osser-
» vasse circa i canonicati di libera collazio-
» ne tanto de' capitoli cattedrali che de' col-
» legiati. La prima dignità però fosse sem-
» pre di libera collazione della Santa Sede.
» Il sommo Pontefice accordare ai vescovi
» del regno il diritto di conferire le par-
» rocchie. Tutti i beni ecclesiastici non alie-
» nati dal governo militare e che al ritorno
» del re si erano trovati nell'amministrazione
» del demanio essere restituiti alla chiesa»
(eravene però una quantità riserbata a par-
te ed ascendente alla rendita di duecento e
tre mila ducati e questa non fu restitui-
ta (1)). « In quanto ai beni alienati tanto
» dal governo militare che dallo stesso re
» Ferdinando, il santo padre in riguardo
» alla pubblica tranquillità, che alla reli-
» gione sommamente importa di conservare,
» dichiarare che i possessori di tutti questi
» beni non avrebbero alcuna molestia nè da
» se nè da' suoi successori.

(1) Rapporto del Ministero di finanze al Parlamento di Napoli nel dì 9. dicembre 1820 pag. 28.

7. « Le ristrette circostanze del patrimonio
» regolare non alienato ed amministrato dal
» demanio, non permettendo di ristabilire tut-
» te le case religiose dell'uno e dell' altro ses-
» so, le medesime sarebbero ristabilite in
» quel numero che sarebbe compatibile coi
» mezzi di dotazione, e specialmente di que-
» gl' instituti che sono applicati alla istruzione
» della gioventù nella religione e nelle lette-
» re, alla cura degli infermi, ed alla predi-
» cazione. Tutti i religiosi dipendessero dai
» loro superiori generali. La chiesa avesse il
» diritto di acquistare nuovi possedimenti. Non
» potesse farsi soppressione alcuna o unione
» di fondazioni ecclesiastiche senza l' interven-
» to della Santa Sede, salve le facoltà attri-
» buite ai vescovi dal concilio di trento. Le
» luttuose circostanze de'tempi non permetten-
» do che gli ecclesiastici godessero la esenzio-
» ne de' pubblici pesi, il re promettere frat-
» tanto di far cessare l'abuso ne' passati tem-
» pi introdotto per cui essi erano più grava-
» ti dei laici stessi. A tempi più felici poi dal
» religioso sovrano si serebbe supplito con lar-
» gizioni in vantaggio del clero. All' occasio-
» ne delle provviste de' vescovati e dei bene-
» ficj di nomina regia continuasse ad ammet-
» tersi la riserva delle pensioni ecclesiastiche
» secondo le forme canoniche. Il santo padre
» poi sopra alcuni vescovati ed abbadie del
» regno che si sarebbero stabilite riserbarsi
» in perpetuo dodici mila ducati annui di pen-
» sioni, delle quali avrebbe disposto a suo
» piacimento in favore de' suoi sudditi dello
» stato ecclesiastico. Gli arcivescovi ed i ve-

» scovi fossero liberi nell' esercizio del loro
» pastorale ministero secondo i sacri canoni.
» Conoscessero nel loro foro le cause ecclesia-
» stiche, e specialmente le matrimoniali che
» secondo il concilio tridentino (*can.* 12 *sess.*
» 24) spettano ai giudici ecclesiastici. Non
» essere comprese in questa disposizione le
» cause civili dei chierici, le quali sarebbero
» conosciute e definite da giudici laici. Casti-
» gassero colle pene stabilite dal concilio di
» trento o altre che giudicassero opportune i
» chierici degni di riprensione, salvo il ricor-
» so canonico. Procedessero eziendio colle cen-
» sure contro qualunque tra fedeli che fosse
» trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei
» sacri canoni. Le cause maggori spettassero
» al sommo pontefice. Fosse libero di appel-
» lare alla Santa Sede. La comunicazione col-
» la medesima de' vescovi, del clero e del
» popolo, su tutte le materie spirituali e gli
» oggetti ecclesiastici fosse pienamente libera,
» e per conseguenza essere rivocate le leggi
» che prescrivevano un permesso del re pri-
» ma di scrivere a Roma.

8. « Ogni qual volta i vescovi nei libri in-
» trodotti o stampati nel regno trovassero qual-
» che cosa contraria alla dottrina della chie-
» sa ed ai buoni costumi, il governo non ne
» avrebbe permessa la divulgazione. Il re sop-
» primere la carica di regio delegato della
» giurisdizione. La curia del cappellano mag-
» giore e la sua giurisdizione si conterrebbe
» nei limiti della costituzione di Benedetto
» XIV. che comincia *Convenit* e del susse-
» guente moto-proprio dello stesso pontefice

» sul medesimo oggetto. La proprietà della
» Chiesa fosse sacra ed inviolabile ne' suoi pos-
» sessi ed acquisti. In considerazione della
» utilità che dal concordato ne derivava nel-
» la religione e nella chiesa, e per dare un
» attestato di particolare affezione alla perso-
» na del re, il santo padre accordare in per-
» petuo a lui ed a suoi discendenti cattolici
» successori al trono l'indulto di nominare a
» quei vescovati ed arcivescovati del regno,
» pei quali non godeva del diritto di nomina.
» Gli arcivescovi, e i vescovi avrebbero fat-
» to alla presenza del re il giuramento di fe-
» deltà (e se ne inserì nel concordato la for-
» mola). Quanto agli altri oggetti de' quali
» non era fatta menzione ne' presenti articoli,
» le cose sarebbero regolate a tenore della
» vegliante disciplina della chiesa; e sopràve-
» nendo qualche difficoltà, il Papa ed il Re
» riserbarsi di concertarsi fra loro. Il concor-
» dato poi essere sostituito alla convenzione
» del mille settecento e quarantuno ed a tut-
» te le leggi, ordinazioni e decreti emanati
» finora nel regno delle due Sicilie sopra ma-
» terie ecclesiastiche » (1).

9. Alla pubblicazione di questo concordato lagnaronsi altamente i siciliani che col medesimo fosse abolita la così detta monarchia di Sicilia, secondo la quale i sovrani di quest' isola per un asserito privilegio concesso da' sommi pontefici al conte Ruggiero sono investiti de-

(1) Alloc. Pii VII. hab. in consistorio diei XVI. mar. 1818. Collezione delle leggi del reg. delle due Sicilie n. 1150. Martens Recueil etc. Tom. XV. pag. 157-168.

la legazione apostolica, ed a tenore di una bolla di Benedetto XIII. deputano un ecclesiastico il quale giudichi certe cause e conceda alcune dispense minori, che altrove sono riserbate alla santa Sede (1). Ferdinando I. però con decreto dei cinque di aprile dichiarò che « coll' articolo vigesimo secondo del con» cordato (in forza del quale era libero di » appellare alla Santa Sede) non erano abo» liti i leggittimi e canonici privilegj del tri» bunale della monarchia di Sicilia contenuti » nella bolla di Benedetto XIII. » (2).

10. Del resto in esecuzione del concordato fu di poi fatta nei dominj al di quà del faro una nuova circoscrizione di diocesi. Cinquanta furono soppresse o unite ad altre; e si stabilì che vi fossero diciannove metropolitani con sessantasei vescovi. Si conservarono inoltre le tre abbadie di Monte Casino, di Monte Vergine, e della Cava, con la prepositura di Santa Maria la Mina di Altamara, ed il priorato di S. Nicola di Bari (3). In Sicilia, dove anticamente erano tre metropolitani e sette vescovi, Pio VII. aveva recentemente aggiunto altre tre diocesi, cioè

---

(1) Bulla Benedicti XIII. *Fideli ac prudent.* tertio Kal. Septembris MDCCVIII Capitula Regni Siciliæ Tom. II pag. 311.

(2) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1165.

(3) Bulla Pii VII. *De Utiliori* V. Kal. Julii MDCCCXVIII.

Caltagirone (1), Nicosia (2), e Piazza (3). Si tratta attualmente per erigerne altre.

11. Nel tempo stesso poi Ferdinando I. continuava ad adoprarsi per l'abolizione dell'albinaggio. Per tale effetto nel dì sedici di maggio conchiuse in Napoli una convenzione colla Prussia per abolirlo reciprocamente fra loro sudditi (4). In fine dichiarò generalmente (ai dodici di agosto) che « tale diritto non » sarebbe esercitato relativamente ai sudditi » di quelle potenze, le quali per parte loro » non lo esercitavano verso quelli del regno » delle Due Sicilie. Per conseguenza gli stra» nieri incomincierebbero a godere degli ef» fetti risultanti da questa disposizione dal » giorno in cui la potenza alla quale appar» tenevano avrebbe manifestato di non eser» citarlo contro i sudditi del regno delle Due » Sicilie (5) ». In sequela di tale dichiarazione molte potenze dichiararono di fatti di non esercitare tale diritto, o pure di considerarlo come soppresso relativamente ai sudditi di Ferdinando; e così furono ammesse alla reciprocanza (6).

---

(1) Bulla ejusdem Pont. *Romanus Pontifex* pr. Id. Sept. MDCCCXVI.

(2) Bulla ejusdem Pont. *Superaddita* sexto decimo Kal. Apr. MDCCCXVII.

(3) Bulla ejusdem Pont. *Pervetustam* quinto non. Julii MDCCCXVIII.

(4) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1316.

Martens Recueil etc. Tom. XVI. pag. 178.

(5) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1284.

(6) Collez. cit. dal 1818 al 1820.

Martens Recueil etc. Tom. XVI. pag. 415-448.

12. In quanto alle cose meramente interne narrerò che il re Ferdinando pubblicò (ai dodici di novembre) una legge per ordinare tutti gli archivj del regno. In essa fra le altre cose dispose che « vi fosse un soprain-
» tendente generale, ed inoltre una commes-
» sione di tre membri della società Borboni-
» ca incaricata della compilazione del codice
» diplomatico e delle memorie che servisse-
» ro alla formazione della storia patria. Si
» classificassero tutti i diplomi e tutte le car-
» te antiche; se ne formasse un catalogo ra-
» gionato; e si pubblicasse colle stampe, on-
» de conoscersi tutto ciò che potesse diveni-
» re utile allo stato ed alla storia, ed inte-
» ressare le scienze e le arti. Sul codice di-
» plomatico e sulle memorie compilate dalla
» commessione si formasse una compiuta sto-
» ria del regno di cui sarebbe incaricata una
» persona di lettere col carattere di regio
» storiografo» (1).

13. Altra legge emanò Ferdinando nel giorno sei di marzo relativa al reclutamento dell' esercito. Egli volle colla madesima provvedere al modo di avere soldati; e nel tempo stesso procurare l'aumento della popolazione, ed incoraggiare le scienze e le belle arti. Quindi dispose che « fossero obbligati al ser-
» vizio militare tutti i giovani dai venti an-
» ni ai ventisei, de' quali se ne sarebbe di
» poi chiamato per sorte all'attività quel nu-
» mero che sarrbbe stato necessario. Fossero

(1) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1379.

» però fra gli esenti gli ammogliati prima
» degli anni venti, i laureati in medicina,
» in giurisprudenza, e nelle scienze fisiche e
» matematiche, purchè esercitassero le ri-
» spettive professioni; come anche coloro che
» negli esami annuali riportassero il premio
» delle accademie e reali istituti per le arti
» di pittura, di scultura, di architettura,
» d' incisione, o di musica » (1). Questa legge fu di poi eseguita nell' anno seguente, ed allora in Sicilia si contrassero tumultuariamente una infinità d' inconsiderati matrimonj. Imperciocchè avendosi quivi generalmente in avversione la milizia, molti giovani non badarono nè al grado nè alla età delle spose, purchè avessero una compagna che gli esentasse dal servigio militare (2).

14. Del resto in quanto alla Sicilia particolarmente appartiene, Ferdinando con decreto dei due di agosto abolì intieramente i fedecommessi e maggioraschi, dichiarando che « i beni ai medesimi soggetti fossero li-
» beri negli attuali possessori » (3). Poco dopo però (ai cinque di agosto) emanò una legge colla quale dispose che « volendo conciliare coll' utile generale che risultava dal-
» l' abolizione de' fedecommessi i riguardi do-
» vuti alla conservazione ed allo splendore
» delle famiglie nobili, stabiliva essere per-
» messo ai nobili d' istituire maggioraschi col-

(1) Ibid. num. 1140.
(2) Memorie particolari.
(3) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1261.

» l' autorizzazione reale. Questi fossero in be-
» ni rustici, e la quantità dei medesimi non
» potesse eccedere la quota disponibile del-
» l' istitutore. Non potessero similmente ec-
» cedere la rendita imponibile di annui du-
» cati ventiquattro mila, nè essere minori di
» quattro mila » (1). Ferdinando introdusse in quest' anno in Sicilia il sistema di amministrazione civile che si osservava nelle provincie di quà del Faro. Per tale effetto divise l' isola in sette provincie che denominò valli, delle quali fossero città principali Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanisetta (1).

(1) Ibid. num. 1275 e 1276.
(2) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 932.

1819 SOMMARIO

Introduzione e condanna dei carbonari nel Polesine. Viaggio dell' imperatore d' Austria in Italia 1 — *Il re di Sardegna ordina il debito publico* 2 — *Conchiude una convenzione con quello del regno delle due Sicilie per la reciproca consegna de' malfattori* 3 — *Morte di Carlo Emmanuele IV. di Sardegna; di Carlo IV, e della regina Maria Luigia di Spagna* 4 — *Ferdinando I. conchiude convenzioni coll' Austria e col Portogallo* 5 — *Promulga un nuovo codice* 6 — *Atto della commessione territoriale di Francfort in compi-*

mento del pacificamento generale di Europa 7.

1. Sul principio dell'anno la polizia del regno Lombardo-veneto scoprì che nella provincia del Polesine sin dal mille ottocento e diciassette si era introdotta la setta de' carbonari. Ne arrestò alcuni socj, e tredici furono condannati alla pena di morte, che però fu dall'imperatore Francesco commutata in quella del carcere. Questo sovrano poi fece in quest'anno un viaggio in Italia. Egli giunse ai diciassette di febbrajo a Venezia, ai cinque di marzo a Bologna, ai sette a Firenze e vi si trattenne sino al fine del mese. Ai due di aprile arrivò a Roma, dove per opera del cardinle Consalvi segretario di stato fu ricevuto con magnificenza straordinaria (si spesero in tale occasione circa quattrocento mila scudi), e si fermò sino ai ventisei. Recossi di poi a Napoli e vi dimorò sino al fine di maggio. Ritornato poi a Roma si fermò nuovamente alcuni giorni; quindi per Perugia, Firenze ed il Veneziano ritornò in Germania (1).

2. Insigne fu quest'anno nelle finanze del re di Sardegna per l'ordinamento del debito pubblico. Sin dal mille ottocento e sedici egli aveva stabilito una giunta per liquidarlo e disporne i mezzi di pagamento. Compiuta l'operazione volle che se ne conoscessero pubblicamente la massa, gli assegnamenti, il si-

(1) Memorie particolari.

stema di amministrazione ed il fondo di estinzione, affinchè ognuno potesse valutarne la solidità. Quindi con editto dei ventiquattro di dicembre dipose: « Il debito pubblico in » terra-ferma dividersi in fisso e vitalizio. Que- » st' ultimo continuasse ad essere a carico del- » le finanze. Il fisso suddividersi in redimi- » bile e perpetuo. Il redimibile comporsi di » tredici milioni settecento e settantatre mi- » la seicento e una lira, avanzo del debito » antico, non che da rendite provenienti dal » banco di san Giorgio ed iscritte sul gran » libro di Francia in annue lire cento venti- » cinque mila novecento e ventisette. Vi si » comprendessero anche quella parte del de- » bito del monte Napoleone che sarebbe a ca- » rico del Piemonte, le somme che risulte- » rebbero dalle operazioni della giunta di li- » quidazione, e finalmente le indennità ac- » cordate agli *emigrati* nizzardi in annue li- » re quattrocento mila. Il debito così compo- » sto sarebbe uniformemente costituito ed i- » scritto al cinque per cento del capitale li- » quidato. Le rendite decorrerebbero dal pri- » mo di gennajo del mille ottocento e venti, » e sarebbero esenti da ogni legge di albi- » naggio, di retensione, di confisca, o d'im- » posizione tanto in tempo di pace che di guer- » ra, ed il pagamento non ne sarebbe mai » ritardato per qualunque causa anche di uti- » lità pubblica. Per tal effetto stabilirsi un' an- » nua rendita di tre millioni di lire da iscri- » versi sopra il registro generale del debito » pubblico a nome de' creditori. Si destinas- » se inoltre un fondo annuo di seicento mila

» lire per la successiva estinzione del capi-
» tale. E questo fondo venisse continuamente
» ad accrescersi colle somme che per effetto
» della estinzione stessa diverrebbero dispo-
» nibili sui tre milioni destinati al pagamen-
» to delle rendite. L'assegnazione dei tre mil-
» lioni e seicento mila lire si facesse sulla fon-
» diaria. Il debito perpetuo comprendesse tut-
» te le rendite dovute a mani morte, comu-
» nità ed altri simili che avessero causa per-
» petua dalle finanze, ed in quelle somme
» che sarebbero stabilite dalla giunta di li-
» quidazione. Questo debito però non potreb-
» be mai eccedere i due millioni annui. Quan-
» do poi vi fosse sopravanzo dai tre millioni
» del debito redimibile, allora si potessero
» volgere partite al debito perpetuo per estin-
» guerle » (1). Così fu assicurata e mante-
nuta la pubblica fede.

3. In quanto alle correlazioni esterne il re di Sardegna conchiuse in quest' anno con quello del regno delle Due Sicilie una convenzione (in Torino ai ventinove di maggio) per la reciproca consegna de' malfattori. Si stabilì che « si consegnassero i rei di un delitto che
» secondo la legge del luogo importasse una
» pena non minore della galera. La conven-
» zione durasse cinque anni, e poi s' inten-
» desse rinnovata sino alla dichiarazione di
» una delle due parti contraenti che dovesse
» cessare (2) ».

(1) Raccolta di editti del re Vittorio Emmanuele tom. XII pag. 235-255.
(2) Ibid. pag. 25, 30.

4. Terminò in quest' anno i suoi giorni il re Carlo Emmanuele IV. di Sardegna. Nato ai ventiquattro di maggio del mille settecento e cinquantuno, ascese al trono, come si vide, nel mille settecento e novantasei, ed ebbe un regno angustiato, che poi rinunciò nel mille ottocento e due, per attendere più tranquillamente alle cose pie (1). Rimasto da quell' epoca in Roma, nella primavera del mille ottocento e quindici abbracciò l'istituto della compagnia di Gesù. Fece però soltanto i voti semplici, i quali in sostanza sono una promessa di entrare nella compagnia; ma si concertò la cosa in modo che continuasse a vivere con modesta corte come usava per lo innanzi, e potesse possedere e testare. Fu per molti anni molestato da convulsioni e da varj altri incomodi; dal principio poi del mille ottocento e quindici rimase cieco, e soffrì tutti questi mali con rassegnazione cristiana. Finalmente nel dì primo di ottobre di quest' anno fu assalito da febbre la quale crebbe nei giorni seguenti, ed ai sei gli tolse la vita. Lasciò la fama di monarca piissimo. Cessarono anche in quest' anno di vivere il re Carlo IV. e la regina Maria Luigia di Spagna. Questa era nata in Parma ai due di dicembre del mille settecento e cinquantuno, e morì in Roma ai due di gennajo. Il re mancò di vita ai diciannove dello stesso mese in Na-

---

Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1704.

Martens Recueil etc. tom. XIV. pag. 398.

(1) V. 1796. §. 63. 1802. §. 13.

poli dov' erasi recato poc' anzi, e dove era nato ai dodici di novembre del mille settecento e quarantotto (1).

5. Ferdinando I. conchiuse in quest' anno una convenzione coll' Austria (ai quattro di febbrajo in Vienna) con cui modificandosi la precedente dei dodici giugno mille ottocento e quindici (2) il contingente promesso in caso di guerra in venticinque mila uomini fu ridotto a dodici mila. Agli undici di dicembre poi ne conchiuse un' altra col re di Portogallo nella quale fu stabilito che una quantità di condannati ai ferri nel regno delle Due Sicilie fosse trasportata al Brasile (3).

6. Narrai altrove (4) ch' egli aveva istituito una commessione per compilare un codice generale di legislazione. I membri della medesima ebbero quindi l' istruzione di attenersi ai codici emanati in Francia sotto il dominio di Napoleone, e quindi adottati nel regno di Napoli, togliendo soltanto o mutando quello che si sarebbe creduto opportuno. Si tolsero di fatti gli articoli concernenti il divorzio per sentenza di un tribunale civile e pel reciproco consenso dei conjugi. Si cangiarono alcuni altri articoli specialmente circa le successioni. S' inserirono le disposizioni concernenti l' istituzione de' maggioraschi. Si esaminò il tutto nel supremo consiglio di cancelleria; e si promulgò un codice per lo regno

(1) Memorie particolari.
(2) V. Anno 1815. §. 56.
(3) Rapporto del ministro degli affari esteri al parlamento di Napoli nel dì 4. di ottobre 1820.
Archives diplom. vol. I. pag. 233 et 237.
(4) Anno 1815. §. 59.

delle Due Sicilie diviso in cinque parti. La prima comprese le leggi civili, la seconda le criminali, la terza quelle di procedura nei giudizj civili, la quarta le leggi similmente di procedura nei giudizj criminali, e la quinta quelle di eccezioni per gli affari di commercio. In Sicilia, dove questa legislazione produceva un cangiamento notabile, Ferdinando sul principio dell'anno soppresse gli antichi tribunali, e vi sostituì commessioni provvisorie (1). Quindi pubblicò (ai sette di giugno) una legge organica dell'ordine giudiziario per quella parte de' suoi dominj colla quale (secondo i privilegj confermati ai Siciliani (2)) fra le altre cose dispose che « anche in Palermo vi fosse come in Napoli una » corte suprema di giustizia » (3). In quanto poi agli stati al di quà del Faro stabilì (ai ventisei di marzo) « che i codici unitamente alle disposizioni contenute nel decreto dei venti di maggio del mille ottocento e otto pubblicati durante l'occupazione militare, e » per sua disposizione provvisoriamente in vigore, fossero pienamente aboliti dal primo » di settembre ». Nel medesimo tempo poi decretò che « dallo stesso giorno fosse legge ne' suoi dominj al di quà e al di là del » Faro il codice per lo regno delle Due Sicilie » (4). Quindi con altra legge (dei ventuno di maggio) stabilì « che le leggi ro-

(1) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1422.

(2) V. anno 1816. §. 12.

(3) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie num. 1612.

(4) Ibid. num. 1542.

» mane, le consuetudini, e generalmente tut-
» te le disposizioni legislative non avessero
» più forza di legge nelle materie che for-
» mavano oggetto delle disposizioni contenute
» nel nuovo codice » (1). Pubblicò eziandio uno statuto penale militare (2), ed un altro per l'armata di mare (3).

7. In quanto agli affari generali accennerò che in Francfort era stata stabilita una commessione territoriale di cui erano membri Wessemberg austriaco, Clancarty Inglese, Humboldt prussiano e d'Anstett Russo, coll'incarico di determinare tutto ciò che appartenesse alla esecuzione dei trattati di Vienna e di Parigi del mille ottocento e quindici. Questa commessione ai venti di luglio sottoscrisse un atto, col quale stabilì che « quei
» trattati contenendo alcuni articoli i quali ri-
» chiedevano negoziati, ed essendo state con-
» chiuse molte transazioni, si era creduto di
» unirle in un solo atto ». Raccolsero di fatti in un atto generale alcuni trattati relativi alla Germania; quello che era stato conchiuso fra la Sardegna e la Svizzera, e finalmente le disposizioni contenute nella convenzione relativa al regresso di Parma e di Piacenza (4). Quale atto si può considerare il compimento di tutti quelli che in cinque anni si erano sottoscritti pel pacificamento dell'Europa.

---

(1) Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie 1595.
(2) Ibid. num. 1480.
(3) Ibid. num. 1644.
(4) Martens Recueil tom. XIV. pag. 604, 625.

Fine dell' ottavo ed ultimo Tomo.

INDICE CRONOLOGICO

DEL TOMO OTTAVO.

ANNO 1815.

Frimont coll'armata austriaca si avvanza sulle offese. Gioacchino si ritira sul Ronco, e sgombra la Toscana 44 — *Bianchi è dichiarato comandante in capo dell' armata contro Napoli: Gioacchino si ritira a Macerata* 45—*Muovimenti degli austriaci. Combattimento di Tolentino* 46 — *Battaglia: disfatta di Macerata* 47 —*Gioacchino si ritira a Capua* 48 — *Convenzione di Casa Lanza* 49— *Gioacchino passa in Francia, e la sua consorte coi figli si reca a Trieste* 50 — *Gli austriaci occupano Capua e Napoli Spedizione di Sicilia* 51—*Resa di Ancona, di Pescara, e di Gaeta* 52 —*Ferdinando dispone diverse cose relativamente alla Sicilia, e poi si reca a Portici presso Napoli* 53-55 — *È riconosciuto dal congresso di Vienna re del regno delle Due Sicilie. Sua lega coll'Austria* 56—*Peso impostogli a favore del principe Eugenio* 57 — *Voto e ricompense* 58—*Lascia con poche modificazioni lo stabilito sistema di governo. Rimangono a sua disposizione sedici mila austriaci* 49 — *Gioacchino perseguitato in Provenza passa in Corsica* 60 — *Raguna alcuni armati, e delibera di tentare il ricuperamento del perduto regno* 61-62— *Sbarca in Calabria a Pizzo, ed è arrestato* 63 —*Il Governo di Napoli ordina che sia processato* 64 — *è condannato a morte e fucilato* 65 — *Cenni biografici* 66—*Viaggio di Pio VII.* 67 — *Il Congresso di Vienna gli restituisce le Marche, Benevento e Pontecorvo. e lo rimette in possesso delle legazioni con alcuni vincoli.*

Protesta del suo plenipotenziario 68 — *Leggi emanate nelle ricuperate provincie* 69 — *Atti relativi all' appannaggio del principe Eugenio* 70 — *Cenno sugli affari ecclesiastici di Germania* 71 — *Il congresso di Vienna nulla dispone circa l'ordine gerosolimitano e le piraterie dei barbareschi . e si discioglie* 72 — *Restituzione de' monumenti di antichità. e di belle arti tolti da francesi* 73 — *Trattato della santa alleanza* 74 — *Trattato di Parigi. Il re di Sardegna ricupera tutta la Savoja. Occupazione militare e contribuzioni imposte alla Francia* 75 — — *Convenzioni pecuniarie colla medesima. Ristabilimento di alcune fortezze negli Stati de re di Sardegna* 76 — *L'Austria, l'Inghilterra. la Prussia e la Russia rinnovano la loro lega* 77 — *L' arciduchessa Maria Luigia rinuncia per se e suo figlio alle pretensioni sulla Francia. L'imperatore Francesco nomina questo suo nipote duca di Reichstadt* 78 — *Gli Stati uniti delle Isole Jonie sono posti sotto la protezione dell'Inghilterra* 79.

ANNO 1816.

Convenzione tra la Sardegna e la Svizzera. Gl'inglesi sgombrano il genovesato, e gli austriaci Alessandria. Il re Vittorio Emmanuele ordina il suo esercito 1 — *L'imperatore Francesco promulga nel regno lombardo-veneto la legislazione austriaca. Fa un viaggio in questo Stato. Perde la consorte Estense, e ne prende una bavara. Morte di Melzi* 2 — *Leggi emanate nello stato pontificio* 3-5 — *Negoziati fra Roma e Napoli pel cambio di Benevento e di Pontecorvo* 6 — *Questioni relativamente alla Chinea* 7-9 — *Incendio del teatro di San Carlo in Napoli. Peste in Noja* 10 — *Stabilimento del regno delle due Sicilie* 11 — *Privilegi de' siciliani* 12 — *L' Inghilterra induce i barbareschi a conchiudere trattati di*

pace coi re di Sardegna e delle due Sicilie, e col gran duca di Toscana 13-14 — *Li costringe inoltre ad abolire la schiavitù de' cristiani, ed a liberare gli schiavi* 15-16.

ANNO 1817.

Il re di Sardegna conchiude convenzioni con Modena e con Parma per l'abolizione dell'albinaggio, e coll' Austria per la restituzione dei disertori. Permette la istituzione de' fedecommessi 1 — *Covenzione di Parigi fra le grandi potenze relativamente al ramo Borbonico di Parma. L'infanta Maria Luigia prende possesso di Lucca* 2 — *Pio VII. conchiude un concordato colla Baviera* 3 — *Ne stabilisce un altro con la Francia, che poi non è eseguito. Prende un temperamento per provvedere alle diocesi vacanti* 4 — *Fa una nuova circoscrizione di diocesi nel Piemonte* 5 — *Concede all' imperatore d'Austria il privilegio di nominare ai vescovati veneti e di Ragusi* 6 — *Carestia in Italia. Sollevazione carbonara tentata nelle marche* 7 — *Gli austriaci sgombrano Napoli. Ferdinando I. dà un nuovo ordinamento alle milizie provinciali* 8 — *Ordina la società reale borbonica* 9 — *Cenno sulle finanze di Sicilia* 10 — *Convenzioni di commercio tra il re del regno delle due Sicilie, l' Inghilterra, la Francia e la Spagna* 11 — *Morte di Massena* 12 — *Tifo petecchiale* 13.

ANNO 1818.

Conferenze di Acquisgrana. I collegati sgombrano la Francia. Dichiarazioni in tale occasione emanate 1-2 — *Disposizioni relative ai Barbareschi* 3 — *Il re di Sardegna conchiude convenzioni colla Toscana, con Massa e Carrara, e col papa per l' abolizione*

dell' albinaggio. Compensa gli Emigrati *Nizzardi. Popolazione e divisione territoriale de' suoi stati di terra-ferma* 4 — *L' imperatore Francesco nomina l' arciduca Ranieri a vicerè del regno Lombardo-veneto. Prescrive un sistema uniforme di fondiaria. Ingiunge ai possessori di bene feudali di prendere l' investitura. Conchiude convenzioni con Parma per l' abolizione dell' albinaggio, e la restituzione dei disertori e dei malviventi. Altra convenzione stabilisce similmente con Modena per la consegna dei disertori* 5 — *Concordato fra la santa sede ed il regno delle due Sicilie* 6-8 — *Cenno della monarchia siciliana* 9 — *Nuova circoscrizione di diocesi nel regno delle due Sicilie* 10 — *Abolizione dell'albinaggio fra il medesimo regno e diverse potenze* 11 — *Ferdinando pubblica una legge per ordinare gli archivj, e per la compilazione di una storia patria* 12 — *Altra relativa al reclutamento* 13 — *Abolisce in Sicilia i fedecommessi ed i maggioraschi, e prescrive nuovi regolamenti per la fondazione ai maggioraschi nuovi. Vi stabilisce un nuovo sistema di amministrazione civile* 14.

ANNO 1819.

Introduzione e condanna dei carbonari nel Polesine. Viaggio dell' imperatore d' Austria in Italia 1 — *Il re di Sardegna ordina il debito publico* 2 — *Conchiude una convenzione con quello del regno delle due Sicilie per la reciproca consegna de' malfattori* 3 — *Morte di Carlo Emmanuele IV. di Sardegna; di Carlo IV, e della regina Maria Luigia di Spagna* 4 — *Ferdinando I. conchiude convenzioni coll' Austria e col Portogallo* 5 — *Promulga un nuovo codice* 6 — *Atto della commessione territoriale di Francfort in compimento del pacificamento generale di Europa* 7.

VAL 1530473